SET INFORMATIVO

“My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor”

IL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP DANNI-DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE
- DIP AGGIUNTIVO DANNI
- DEFINIZIONI / GLOSSARIO
- CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
- INFORMATIVA PRIVACY

IL PRESENTE SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO ALL’ASSICURATO PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Data dell’ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente Set informativo: Ottobre 2026

Assicurazione della responsabilità civile (i) del Manager, (ii) della Società e (iii) derivante da rapporti di lavoro
Documento Informativo Precontrattuale (DIP)

Prodotto: "My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor"

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia

Stato membro di registrazione: Lussemburgo. Compagnia operante in Italia in regime di stabilimento. Iscrizione all'elenco delle imprese EU abilitate ad operare in regime di stabilimento n. I00146

Data ultimo aggiornamento: Ottobre 2026

Il presente documento è predisposto a mero titolo informativo al fine di fornire una breve panoramica dei contenuti principali della sua polizza assicurativa. La preghiamo di leggere attentamente le informazioni riportate qui di seguito. Può trovare informazioni complete sulla polizza leggendo l'intero set informativo di polizza.

Che tipo di assicurazione è?
My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor è una polizza di responsabilità civile "Claims Made and Reported" che tutela:

- i Manager (amministratori, sindaci, dirigenti e altre figure assimilate);
- la Società;
- la Società per le responsabilità derivanti dai rapporti di lavoro.

La copertura opera per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta durante il periodo di polizza (o durante il periodo di osservazione/ultrattività ove applicabili) e denunciate nei termini previsti dal contratto. La polizza prevede retroattività illimitata

Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità civile del Manager per atti illeciti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- ✓ Rimborso alla Società delle somme corrisposte ai Manager a titolo di manleva.
- ✓ Responsabilità civile diretta della Società.
- ✓ Responsabilità derivante da rapporti di lavoro (Employment Practices Liability).
- ✓ Costi di difesa sostenuti nell'ambito delle coperture assicurate.
- ✓ Costi per inchieste preliminari, investigazioni e istruttorie.
- ✓ Costi di difesa per richieste connesse a lesioni fisiche o danni a beni nei limiti contrattualmente previsti.
- ✓ Costi di difesa relativi a situazioni di inquinamento.
- ✓ Costi di difesa connessi a richieste per inadempimento contrattuale della Società.
- ✓ Responsabilità verso terzi derivante da infedeltà o frode di dipendenti.
- ✓ Costi conseguenti a furto di identità della Società.
- ✓ Spese per consulenti di pubbliche relazioni in caso di evento di crisi.
- ✓ Copertura per Corporate Manslaughter.
- ✓ Costi relativi a procedimenti riguardanti patrimonio o libertà personale degli assicurati.
- ✓ Periodo di osservazione gratuito e facoltà di acquistare un periodo di ultrattività.

(coperture principali)

Che cosa non è assicurato?

- × Profitti, vantaggi o benefici ottenuti illegittimamente.
- × Atti fraudolenti o dolosi definitivamente accertati.
- × Richieste di risarcimento derivanti da circostanze o procedimenti già noti.
- × Lesioni fisiche e danni materiali, salvo quanto espressamente previsto per i costi di difesa.
- × Richieste di risarcimento U.S.A. e Canada avanzate da assicurati.
- × Violazioni di diritti di proprietà intellettuale.
- × Violazioni delle norme sulla concorrenza e pratiche anticoncorrenziali.
- × Responsabilità professionale per servizi o consulenze prestati a clienti.
- × Obblighi previdenziali o pensionistici.
- × Procedimenti sanzionatori nei confronti della Società, salvo i casi espressamente previsti.
- × Inquinamento, salvo le specifiche coperture per costi di difesa.
- × ERISA.
- × Difetti di sicurezza informatica e violazioni della privacy.
- × Violazioni della normativa biometrica statunitense.
- × Violazioni del Fair Labor Standards Act (FLSA) e normative USA assimilabili.
- × Errori professionali in ambito medico e sanitario per le attività appartenenti ai codici ATECO del settore sanitario e assistenziale espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
- × Atti di ingiuria, diffamazione, calunnia o lesione della reputazione per le attività appartenenti ai codici ATECO del settore editoriale, media e comunicazione espressamente indicati nelle Condizioni di Assicurazione.

(esclusioni principali)

My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor – DIP - Versione10.2026
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Ci sono limiti di copertura?

Principali esclusioni:

! I massimali, sottolimiti e le franchigie sono quelli indicati nella scheda di polizza.
! Le richieste di risarcimento devono essere presentate per la prima volta durante il periodo di polizza, il periodo di osservazione o il periodo di ultrattività (se acquistato).
! Le richieste devono essere denunciate all'Assicuratore entro 90 giorni dalla loro ricezione.
! Non sono coperte le perdite eccedenti i massimali previsti.
! Non sono assicurabili sanzioni, ammende e altre somme non assicurabili per legge.
! La copertura opera in regime di retroattività illimitata, salvo le esclusioni relative a fatti e circostanze già noti all'Assicurato.

Dove vale la copertura?

Le coperture relative alla Responsabilità del manager sono valide in tutto il mondo.
Con riferimento alla Copertura della Responsabilità della Società ed alla Copertura della Responsabilità derivante da rapporti di lavoro, sono escluse le richieste di risarcimento U.S.A. e Canada.

Tutte le coperture sono escluse per i Paesi sottoposti a sanzioni economiche o commerciali (incluse tutte le sanzioni imposte dall'OFAC, liste SDN, imposte ai sensi delle leggi o dei regolamenti del Regno Unito, del Granducato di Lussemburgo, dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America).

Che obblighi ho?

- L'obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'Intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore al fine di informarlo di qualsiasi Richiesta di Risarcimento o circostanza presentata contro l'Assicurato;
- Obbligo in capo all'Assicurato di difendersi da ogni Richiesta di Risarcimento e di contestarla;
- Obbligo di fornire all'Assicuratore ogni ragionevole assistenza e collaborazione nelle fasi di indagine, difesa, transazione o appello connesse a qualsiasi Richiesta di Risarcimento;
- Obbligo di non ammettere, non assumere alcuna responsabilità, non stipulare alcun accordo con la controparte, non aderire ad alcuna Richiesta di Risarcimento e non accollarsi alcun Costo di Difesa senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno;
- in caso di sinistro, collaborare con la Compagnia in base a quanto prescritto dal Contratto;
- Obbligo di non cedere la presente Assicurazione e qualunque diritto da essa derivante senza il preventivo consenso scritto dell'Assicuratore.

Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in un'unica soluzione:
• all'atto della stipula dell'assicurazione;
• alla scadenza annuale (per le polizze di durata annuale).

Il premio è determinato per un periodo di assicurazione di un anno o di tre anni, in base a quanto indicato nella scheda di polizza, ed è interamente dovuto in anticipo ed in un'unica soluzione.

Il premio deve essere pagato mediante:
- addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, oppure
- carta prepagata UniCreditCard Business Easy,
intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle relative condizioni contrattuali.
Il premio comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura inizia dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda di polizza se il premio è stato integralmente pagato; altrimenti avrà inizio dalle ore 24 del giorno in cui il pagamento del premio viene effettuato. La copertura cessa alla data di scadenza indicata nella scheda di polizza.

Nel caso di polizze annuali, se alle scadenze annuali convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quella della scadenza.

My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor – DIP - Versione10.2026
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Come posso disdire la polizza?

Polizza annuale
L'assicurazione si rinnova automaticamente di anno in anno.
Contraente e Assicuratore possono esercitare la disdetta mediante comunicazione inviata almeno 30 giorni prima della scadenza annuale.

Polizza triennale
Non opera il tacito rinnovo.
Ciascuna parte può recedere alla fine di ogni annualità, con preavviso di almeno 30 giorni.

Recesso iniziale
Il Contraente può recedere entro 30 giorni dalla decorrenza della polizza senza penalità e senza obbligo di motivazione, secondo le modalità previste dalle Condizioni di Assicurazione.

My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor – DIP - Versione10.2026
AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Assicurazione della responsabilità civile (i) del Manager, (ii) della Società e (iii) derivante da rapporti di lavoro
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Prodotto: "My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor"

Data di ultimo aggiornamento: Ottobre 2026

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- *Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018.*
- *Codice ISVAP impresa D947R.*
- *Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra, 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec. insurance@aigeurope.postecert.it.*
- *Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento.*
- *Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.*

Di seguito è riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° gennaio 2025 - 31 dicembre 2025.

L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a € 2.091,0 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a € 2.043,9 milioni

- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) € 624 milioni
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) € 1.387 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura € 2.181,9 milioni (per MCR) e € 2.521,9 milioni (per SCR);

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 349,58% (fondi ammissibili verso MCR) o 181,83% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link https://www.aig.lu/en/about-aig.

Al contratto si applica la legge Italiana.

Prodotto

Che cosa è assicurato?

Copertura della Responsabilità del Manager	**Manager** La Società assicura il patrimonio personale dei Manager per le richieste di risarcimento conseguenti ad atti illeciti commessi nell'esercizio delle funzioni aziendali.
	Rimborso alla società L'assicuratore indennizza ciascuna società di quanto la stessa paghi a ciascun manager al fine di tenerlo indenne dal danno derivante da una richiesta di risarcimento connessa alla responsabilità del manager.
	Ripristino del massimale Laddove il massimale sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti, l'assicuratore accorda un unico ripristino del massimale, indennizzando ciascun amministratore membro del consiglio di amministratore del contraente per qualsiasi danno che non sia indennizzato dalla società. La presente copertura si applica esclusivamente al danno che non sia una richiesta di risarcimento o una circostanza connessa.
Copertura della Responsabilità della Società	**Responsabilità della società** La Compagnia indennizza la Società per le richieste di risarcimento connesse ad atti illeciti imputabili alla stessa.
	Costi di difesa della società relativi ad una situazione di inquinamento L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una qualsiasi richiesta di risarcimento connessa ad una situazione di inquinamento.
	Inadempimento contrattuale L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna società (in forma scritta o orale).

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un dipendente L'assicuratore indennizza a ciascuna società i costi di difesa che derivino da una richiesta di risarcimento rivolta contro tale società da un ente terzo ove: a) una simile richiesta di risarcimento sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia atto illecito o fraudolento commesso da un dipendente di tale società che agisca in concorso con un amministratore, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o dipendente di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso dipendente o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.
	Furto di identità Se un soggetto diverso da una persona assicurata stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una società, l'assicuratore dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla stessa società per accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la società.
	Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di Evento di crisi L'assicuratore indennizza all'ente assicurato onorari, costi e spese ragionevoli per consulenti in materia di pubbliche relazioni incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione di un ante assicurato in relazione ad un evento di crisi.
Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro	L'assicuratore indennizza a ciascuna società il danno derivante da qualsiasi richiesta di risarcimento connessa con la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.
Istruttorie e inchieste preliminari	L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di ciascuna persona assicurata direttamente sostenute dallo stesso con riferimento a: (i) qualsivoglia inchiesta preliminare; (ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'autorità pubblica in connessione con qualsiasi inchiesta preliminare; (iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un'investigazione, ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi persona assicurata, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali di un ente assicurato.
Corporate Manslaughter	(i) L'Assicuratore rimborsa alla Persona Assicurata i Costi di difesa per Corporate Manslaughter, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del *Corporate Manslaughter and Homicide Act* 2007. (ii) L'Assicuratore indennizza, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per consulenti di pubbliche relazioni, incaricati di prestare servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento ovvero ad un'indagine penale per Corporate Manslaughter.
Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni	Pur restando esclusa la responsabilità civile diretta per lesioni personali e danni materiali, sono coperti, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali, i costi di difesa sostenuti per tali procedimenti.
Altra assicurazione Polizza spese legali	Se l'Assicurato dispone di una polizza di tutela legale che copre le medesime spese, la presente assicurazione interviene a primo rischio per tali spese legali nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali.
Costi di emergenza	L'assicuratore coprirà i costi di difesa riguardanti una richiesta di risarcimento relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali.
Periodo di osservazione di run-off per persone assicurate che vanno in pensione	L'assicuratore presterà: (i) un periodo di osservazione illimitato per qualsiasi manager, che va in pensione, dà le dimissioni, o cessi dalla carica per naturale scadenza del mandato prima di o durante il periodo di polizza, per motivi diversi da un'operazione, come contrattualmente definita e purché: a) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un periodo di osservazione per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.
Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni	L'assicuratore indennizza, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenuti da ciascuna persona assicurata per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto: (i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla persona assicurata e previamente approvati dall'assicuratore, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale persona assicurata; o (ii) consulenti di pubbliche relazioni che prestino servizi di pubbliche relazioni in connessione con procedure di estradizione. La presente copertura non opererà ove l'estradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.
Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale	L'assicuratore indennizza gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da una persona assicurata in relazione a qualsiasi procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale. La presente copertura non opererà ove il procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale sia la conseguenza di un illecito penale di cui la persona assicurata sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla persona assicurata all'assicuratore.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Spese per pubbliche relazioni	L'assicuratore indennizza, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali, gli onorari, i costi e le spese per consulenti di pubbliche relazioni incaricati di prestare servizi relativi alle pubbliche relazioni in connessione con una richiesta di risarcimento, un'investigazione o una inchiesta preliminare coperte, ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.
Presenza in udienza	L'assicuratore corrisponderà, nei limiti previsti dalle condizioni contrattuali, alla persona assicurata determinati indennizzi giornalieri per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una Corte da parte di tale persona assicurata in connessione con ogni richiesta di risarcimento assicurata.
Nuova controllata	La copertura si estende automaticamente alle nuove controllate acquisite o costituite durante il periodo assicurativo entro i limiti previsti dalle condizioni contrattuali.
Periodo di osservazione	Periodo gratuito ed automatico di 90 giorni successivo alla scadenza della polizza durante il quale possono essere denunciate richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti degli Assicurati e riferite ad atti illeciti commessi prima della scadenza della copertura. È alternativo al periodo di ultrattività.
Periodo di ultrattività	Periodo acquistabile mediante pagamento di un premio aggiuntivo che consente la denuncia di richieste di risarcimento presentate successivamente alla scadenza della polizza e riferite ad atti illeciti commessi prima della cessazione della copertura assicurativa.
Run -off	Garanzia attivabile al verificarsi di specifiche operazioni straordinarie che consente la prosecuzione della copertura per richieste di risarcimento relative ad atti illeciti commessi prima dell'operazione stessa e presentate durante il periodo di Run-Off acquistato dal Contraente.

Che cosa NON è assicurato?

Condotta	Profitti, compensi, vantaggi o benefici ai quali l'Assicurato non aveva legalmente diritto. Atti deliberatamente illeciti o fraudolenti accertati con provvedimento definitivo dell'Autorità competente o mediante ammissione scritta dell'Assicurato.
Richieste di risarcimento e circostanze note	Fatti, circostanze, richieste di risarcimento o procedimenti conosciuti anteriormente alla data di continuità o già notificati in base a precedenti coperture assicurative. Procedimenti pendenti o precedenti e richieste di risarcimento derivanti dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente analoghi.
Lesioni fisiche e/o danni ai beni	Richieste di risarcimento per lesioni personali, malattia, morte o danni materiali, salvo quanto diversamente previsto per i costi di difesa.
Richiesta di risarcimento U.S.A. e Canada avanzata da Assicurati	Richieste di risarcimento promosse negli Stati Uniti d'America e Canada da o per conto di Assicurati o di Enti Esterni nei casi previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Inquinamento	Richieste di risarcimento derivanti da inquinamento, contaminazione, dispersione o rilascio di sostanze inquinanti, fatti salvi i casi espressamente previsti per i costi di difesa della Società
Diritti di proprietà intellettuale	Violazione o presunta violazione di brevetti, marchi, copyright, segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale
Pratiche anticoncorrenziali	Violazioni o presunte violazioni della normativa in materia di concorrenza, antitrust, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenze illecite nell'attività di terzi.
Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro	Per la sola garanzia Responsabilità della Società, le richieste di risarcimento riconducibili a responsabilità derivanti da rapporti di lavoro, che trovano disciplina nell'apposita sezione di garanzia dedicata.
Errori professionali in ambito medico	Richieste di risarcimento derivanti da errori, omissioni, negligenze o responsabilità professionali connesse alla prestazione o alla mancata prestazione di servizi, consulenze, cure o trattamenti sanitari o medici. Esclusione applicabile esclusivamente alle attività appartenenti ai codici ATECO del settore sanitario e assistenziale indicati nelle Condizioni di Assicurazione.
Ingiuria e diffamazione	Richieste di risarcimento derivanti da atti di ingiuria, diffamazione, calunnia, denigrazione o lesione della reputazione. Esclusione applicabile esclusivamente alle attività appartenenti ai codici ATECO del settore editoriale, media e comunicazione indicati nelle Condizioni di Assicurazione
Servizi professionali	Richieste di risarcimento derivanti dalla prestazione o dalla mancata prestazione di servizi professionali, consulenze o attività svolte a favore di clienti o committenti.
Benefit previdenziali	Obbligazioni relative a fondi pensione, programmi previdenziali, sistemi di sicurezza sociale o analoghi benefici per i dipendenti
Contratto	Responsabilità assunte esclusivamente in forza di obblighi contrattuali, salvo i casi espressamente previsti dalla polizza.
Procedimenti sanzionatori	Sanzioni pecuniarie, ammende e penalità irrogate nei confronti della Società, salvo i casi espressamente assicurati dalle Condizioni di Assicurazione
ERISA	Qualsiasi fondo pensione, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'*Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA)*, e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'*Internal Revenue Code del 1986 (USA)*, e successive modificazioni e integrazioni.
Sanzioni Embargo OFAC	Se in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sia capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'Assicurato in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'assicurato o disporre alcun pagamento per i costi di difesa, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'Assicurato, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Difetto di sicurezza e Violazione della Privacy	Richieste di risarcimento derivanti da accessi non autorizzati, compromissione di sistemi informatici, perdita o divulgazione di dati, violazioni della privacy o della normativa in materia di protezione dei dati, per quanto riguarda le garanzie Responsabilità della Società e Responsabilità derivante da rapporti di lavoro.
FLSA (Fair Labor Standards Act)	Richieste di risarcimento riconducibili a violazioni delle normative statunitensi in materia di retribuzione, orario di lavoro, benefit e rapporti di lavoro, nei limiti previsti dalle Condizioni di Assicurazione.
Violazione della Legislazione Biometrica	Richieste di risarcimento derivanti da violazioni della legislazione statunitense in materia di dati biometrici.
Restrizione dell'ambito territoriale	Pretese, azioni o procedimenti promossi o perseguiti nei territori espressamente esclusi dalle Condizioni di Assicurazione
Avvertenza: restano ferme tutte le esclusioni, limitazioni, condizioni e definizioni contenute nelle Condizioni di Assicurazione, alle quali si rinvia per il dettaglio completo della copertura.	

Ci sono limiti di copertura?

L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.

A chi è rivolto questo prodotto?

Alle società che intendono assicurare i rischi relativi alla responsabilità civile propria e dei manager nonché la responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 35%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?	
All'impresa assicuratrice	È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi: **AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia** **Servizio Reclami - Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano** **Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com** Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: **ivass@pec.ivass.it**. Info su: **www.ivass.it**.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al *Commissariat aux Assurances* (**CAA**), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie, in relazione alla quale si prega di far riferimento alle informazioni di cui al seguente link http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . I riferimenti della CAA sono i seguenti: **The Commissariat aux Assurances** 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito **www.giustizia.it** (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.

Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	- È possibile definire le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse mediante ricorso ad arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato. - Nel caso di insoddisfazione sull'esito di un reclamo sporto nell'interesse del consumatore è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese. - Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

REGIME FISCALE	
Trattamento fiscale applicabile al contratto	**Imposta sui premi** Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni nella misura determinata dalla legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e da altre disposizioni normative in relazione alle diverse coperture assicurative acquistate. **Detraibilità fiscale dei premi** Per le detrazioni spettanti in relazione ai premi versati, si rinvia a quanto previsto dalla normativa fiscale rilevante ed in particolare dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi"). **Tassazione delle prestazioni assicurate** Le somme corrisposte dall'impresa di assicurazione in dipendenza del contratto di polizza non sono soggette a tassazione in capo al soggetto assicurato, salvo quanto eventualmente e diversamente previsto dal D.P.R. 917 del 1986 ("Testo Unico delle Imposte sui redditi").

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?	
Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link https://www.aig.co.it/diritto-alloblio-oncologico.
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia – Piazza Vetra 17 - 20123 Milano
02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

INDICE

DEFINIZIONI / GLOSSARIO 2
1. Coperture assicurative 9
1.1 Copertura della Responsabilità del Manager 9
1.2 Copertura della Responsabilità della *Società* 9
1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro 10
2. Estensioni 10
2.1 Istruttorie e inchieste preliminari 10
2.2 Corporate Manslaughter 10
2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni 10
2.4 Altra assicurazione Polizza spese legali 10
2.5 Costi di emergenza 11
2.6 Periodo di osservazione 11
2.7 Periodo di ultrattività 11
2.8 Periodo di osservazione per persone assicurate che vanno in pensione 11
2.9 Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni 11
2.10 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale 11
2.11 Spese per pubbliche relazioni 11
2.12 Presenza in udienza 11
2.13 Nuova controllata 12
2.14 RUN OFF PRECONTRATTUALIZZATO VALIDO SU TUTTE LE SEZIONI 12
3. Esclusioni 12
3.1 Condotta 12
3.2 Richieste di risarcimento e circostanze note 12
3.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni 13
3.4 Richiesta di risarcimento U.S.A. o Richiesta di risarcimento Canada avanzata da Assicurati 13
3.5 Errori professionali in ambito medico 13
3.6 Ingiuria e diffamazione 14
3.7 Inquinamento 14
3.8 Diritti di proprietà intellettuale 14
3.9 Pratiche anticoncorrenziali 14
3.10 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro 14
3.11 Servizi professionali 14
3.12 Benefit previdenziali 14
3.13 Contratto 14
3.14 Procedimenti sanzionatori 14
3.15 ERISA 15
3.16 Difetto di sicurezza e Violazione della privacy 15
3.17 FLSA (FAIR LABOR STANDARDS ACT) 15
3.18 Violazione della Legislazione Biometrica 15
4. Richieste di risarcimento 15
4.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola "Claims made and reported" 15
4.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate 16
4.3 Difesa e liquidazione 16
4.4 Distribuzione 16
4.5 Pagamento di costi 16
4.6 Surroga 17
4.7 OFAC 17
4.8 Precisazione Controllate Estere 17
4.9 Restrizione dell'ambito territoriale 17
5. Massimali e franchigie 17
5.1 Massimale 17
5.2 Franchigia 17
6. Condizioni generali 18
6.1 Non annullabilità 18
6.2 Risoluzione 18
6.3 Durata 18
6.4 Mancato Pagamento del Premio - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio 18
6.5 Natura divisibile della polizza 19
6.6 Altre assicurazioni e indennizzo 19
6.7 Variazioni del rischio 19
6.8 Controversie 19
6.9 Foro competente 19
6.10 Denuncia e poteri 19
6.11 Divieto di cessione del contratto 19
6.12 Legge applicabile 19
6.13 Diritti dei terzi 19
6.14 Rubriche, Titoli, altri riferimenti 19
6.15 Reclami 20
6.16 Diritto di recesso 20

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

DEFINIZIONI / GLOSSARIO

Ogni termine di *polizza* indicato in corsivo, si intende definito come segue:

Agente inquinante
Qualsiasi sostanza irritante solida, liquida, gassosa, biologica, radiologica o termica, irritante, tossica o pericolosa, o un contaminante, inclusi, ma senza limitazione a, asbesto, piombo, fumo, vapore, polvere, fibre, muffa, spore, funghi, germi, fuliggine, esalazioni, acidi, alcali, sostanze chimiche e rifiuti.

Amministratore
Un membro del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale del *Contraente*, ovvero, del consiglio di sorveglianza o del consiglio di gestione (in caso di adozione del sistema dualistico), ovvero del consiglio di amministrazione e dal comitato per il controllo sulla gestione (in caso di adozione del sistema monistico).

Amministratore di fatto
Ogni persona fisica che, come conseguenza dell'essere un amministratore, un dirigente o un *dipendente* di qualsiasi *Società*, è considerato un *amministratore di fatto* di un'altra *Società.*

Amministratore di un ente esterno
Una persona fisica che, per esplicita nomina di una *Società*, agisce, o ha agito o comincia ad agire durante il *Periodo di polizza*
come *amministratore*, dirigente, direttore o simile figura in un *ente esterno*.

Area Specifica
(a) Repubblica di Bielorussia e/o
(b) Federazione Russa (come riconosciuta dalle Nazioni Unite) o i suoi territori, comprese le acque territoriali o i protettorati in cui ha il controllo legale (per controllo legale si intende quello riconosciuto dalle Nazioni Unite).

Assicurato
Qualsiasi *persona assicurata* o Società

Assicuratore
AIG Europe S.A. - Rappresentanza generale per l'Italia.

Atto Illecito
Qualsiasi atto, errore, omissione in qualsivoglia modo connesso o imputabile all'*Assicurato*, verificatosi dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza oppure in qualsiasi momento in caso di retroattività illimitata e comunque prima della scadenza del *Periodo di polizza*, dal quale derivi una responsabilità del manager ai sensi dell'art. 1.1, una responsabilità della Società ai sensi dell'art. 1.2, e una responsabilità derivante dal rapporto di lavoro di cui all'art. 1.3.

Autorità Garante
L' *Autorità pubblica* preposta alla tutela, alla protezione, alla vigilanza del corretto uso dei dati personali nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati.

Autorità pubblica
Ogni regolatore, corpo disciplinare, autorità con competenze in materia penale, ente governativo, agenzia governativa, associazioni imprenditoriali di categoria riconosciute, o altri enti cui la legge attribuisca il potere di svolgere indagini circa gli affari degli *assicurati*.

Benefici relativi all'impiego
(i) gratifiche, e fringe benefits;
(ii) pagamenti dovuti secondo qualsiasi programma relativo a benefici previdenziali per i *dipendenti* o fondo pensione;
(iii) stock option o diritto di acquistare, acquisire, vendere o convertire quote o azioni di una *Società*; o
(iv) incentivo o remunerazione differita.

Collocatore
UniCredit S.p.A., con sede legale in Piazza Gae Aulenti 3 Tower A 20154 Milano, Cod. fiscale 00348170101, iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi, sezione D, numero: D000350184.

Consulenti di pubbliche relazioni
I *consulenti di pubbliche relazioni* approvati dall'*Assicuratore* ed incaricati dall'*Assicurato*.

Contraente
Soggetto giuridico che stipula il contratto assicurativo e si impegna al versamento del premio.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Controllata
Una società:
(i) che non ha *titoli* quotati in mercati, regolamentati o meno; o
(ii) della quale il *Contraente,* direttamente o indirettamente, attraverso una o più altre società, ha il controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile italiano - per esempio il *Contraente* dispone della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, della società ovvero il *Contraente* esercita un'influenza dominante sull'ente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso, al momento o prima della data di decorrenza di questa *polizza*. In analogia, i criteri di controllo e influenza dominante definiti dall'art. 2359 si applicano nel caso di rapporti di dipendenza tra altri enti, anche di natura associativa.

La copertura di ogni *Controllata* o *persona assicurata* di tale *Controllata* si applicherà solamente agli atti, errori ed omissioni commessi o in corso mentre tale ente è una *Controllata*.

Corporate Manslaughter
Il procedimento penale nei confronti di una *persona assicurata* per omicidio colposo, in relazione all'attività della *Società.*

Corte
Ogni corte presieduta da un giudice o da giudici nella quale siano esaminate o decise questioni legali o *richieste di risarcimento*.

Costi di difesa
(i) Gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da o per conto di un *Assicurato* come costi di emergenza ai sensi della Estensione 2.5 – Costi di emergenza, o **con il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore***
(ii) (che non potrà essere irragionevolmente ritardato o negato)**,** dopo che una *richiesta di risarcimento* è stata avanzata, laddove tali onorari, costi e spese siano direttamente in connessione con l'indagine, difesa, liquidazione o appello.
(iii) Onorari, costi e spese ragionevoli di esperti riconosciuti ingaggiati attraverso il difensore legale per preparare una perizia, una relazione, una valutazione, una diagnosi o la confutazione di una prova in connessione con la difesa di una *richiesta di risarcimento* coperta; o
(iv) le cauzioni necessarie per poter appellare una sentenza, il pignoramento di beni, o altri provvedimenti.

Si precisa che, ai fini della determinazione della ragionevolezza dei costi, in caso di contestazione dell'Assicuratore, l'Assicurato dovrà provare di aver sostenuto tali spese, producendo la documentazione che dia evidenza delle attività svolte affinché l'Assicuratore possa valutare la congruità delle spese; spetterà invece all'Assicuratore provare che le attività oggetto di tali costi non erano necessarie o che le tariffe applicate erano eccessive rispetto ai parametri ed indicazioni di mercato.

Danno
Qualsiasi somma che l'*Assicurato* è legalmente obbligato a pagare in conseguenza di una *richiesta di risarcimento*, ivi compresi i *costi di difesa*, i costi per *inchieste preliminari*, i costi per *istruttorie*, le somme dovute a titolo di risarcimento danni (ivi compresi danni punitivi o esemplari), le somme dovute a titolo di rimborso dei costi o in ragione di transazioni (ivi compresi i costi e le spese legali dell'attore), gli interessi maturati prima e dopo un giudizio in relazione all'obbligazione risarcitoria o riparatoria coperta, e l'ammontare dei danni multipli che sono dovuti per effetto della moltiplicazione. L'applicazione di questa definizione relativamente ai danni punitivi, esemplari o multipli sarà disciplinata dalla legge che garantisce la più ampia copertura di questi danni. *Danno* comprende ogni somma coperta ai sensi di ogni Estensione di garanzia applicabile alla copertura Assicurativa acquistata.

***Danno* non include:**
(i) qualsiasi sanzione ed ammenda
(ii) imposte e tasse;
(iii) forme di remunerazione, costi del tempo di una *persona assicurata*, o costi fissi o spese generali della Società con l'eccezione di quanto previsto all'Estensione 2.12 - Presenza in udienza;
(iv) *richieste di risarcimento* non assicurabili ai sensi della legge applicabile nel Paese in cui la richiesta è formulata;
(v) qualsivoglia somma di denaro che deve essere pagata in virtù di un atto amministrativo che impone un'adeguata alimentazione del *fondo pensione*, ovvero un *atto di contestazione (*ivi inclusa la *contribution notice emesso dall'autorità pensionistica inglese)*.
(vi) costi di bonifica relativi a materiali pericolosi, inquinanti o prodotti difettosi.

In aggiunta, con riferimento alle sole *richieste di risarcimento* relative alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro*, il termine *Danno*, non include:
(vii) il risarcimento connesso a periodi contrattuali o legali di preavviso;
(viii) *benefici relativi all'impiego*;
(ix) ogni responsabilità o costo sostenuto da un *Assicurato* per modificare una costruzione o un altro bene immobile al fine di rendere la costruzione o l'immobile più accessibile o confortevole per un disabile;
(x) ogni responsabilità o costo sostenuto in relazione a qualsiasi seminario, politica o programma aziendale, con finalità educative, di sensibilizzazione o di altra natura connesso ad una *richiesta di risarcimento* derivante da rapporti di lavoro o i costi di reintegrazione di un *dipendente*.

Data di continuità
Data, indicata nella scheda di polizza, antecedentemente alla quale le controversie pendenti, i procedimenti, le richieste di risarcimento o le circostanze note all'Assicurato sono escluse dalla copertura assicurativa.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Dati
Informazioni digitali o digitalizzate memorizzate in forma elettronica oppure supporti digitali. Ai fini della presente *polizza* i *dati* non sono beni materiali.

Dati Biometrici
informazioni o dati descritti all'interno di:
(i) la definizione di "Informazioni biometriche" nel Biometric Information Privacy Act (uno statuto dello stato dell'Illinois negli Stati Uniti d'America); o
(ii) qualsiasi definizione analoga di qualsiasi altra legislazione statunitense sulla protezione dei dati.

Dati personali
Informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile.
Rientrano nella definizione di *dati personali* il nome, il codice identificativo utilizzato online, il recapito telefonico, il numero di carta di credito o di debito, le informazioni relative al conto e altre informazioni bancarie, le informazioni sanitarie e ogni altra informazione riguardante una persona fisica, protetta ai sensi della *normativa in materia di protezione dei dati*.

Dati societari
Tutte le informazioni, i dati, le conoscenze e i documenti di proprietà della Società, o da essa detenuti, che non siano di dominio pubblico e tutti i dati riferibili a persone fisiche che operano per conto della Società (quali, a titolo esemplificativo: legali rappresentanti, amministratori, beneficiari effettivi, dipendenti, collaboratori o referenti), i cui dati personali siano trattati dalla Società.

Detentore di informazioni
Un soggetto *terzo*:
(i) al quale una *Società* abbia fornito *dati personali* o dati *societari*; oppure
(ii) che abbia ricevuto *dati personali* o *dati societari* per conto di una *Società*.

Difetto di sicurezza
(i) Qualsiasi intrusione in, accesso non autorizzato (compreso l'utilizzo, da parte di un soggetto non autorizzato, di credenziali autorizzate) a, oppure uso non autorizzato (anche da parte di un soggetto con accesso autorizzato) di un *sistema informatico aziendale*, anche quando l'evento determini o non riesca a mitigare:
  (a) un attacco da "blocco di servizio" o un'interruzione di accesso; oppure
  (b) la ricezione o la trasmissione di un codice maligno, di software maligni o di virus;
(ii) la perdita di *dati* derivante dalla sottrazione fisica o dalla perdita di hardware posto sotto il controllo di una *Società*; oppure
(iii) la riprogrammazione non autorizzata o la corruzione di software (compreso firmware) tale da rendere non funzionale o non utilizzabile per la finalità prevista un *sistema informatico aziendale* o qualsiasi relativo componente.

Dipendente
(i) ogni persona fisica impiegata a tempo pieno o parziale, a tempo indeterminato o determinato o temporaneamente in una *Società*, che lavora in base ad un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che la *Società* ha il diritto di dirigere e supervisionare nell'adempimento delle sue prestazioni lavorative, e che la *Società* remunera attraverso salari, stipendi e/o commissioni; o
(ii) qualsiasi lavoratore autonomo ovvero lavoratore distaccato che presta la sua opera presso le strutture della *Società*, se tale persona si trova sotto la direzione e la supervisione della *Società* ed è remunerata dalla *Società* alla stessa maniera indicata per i *dipendenti* di cui al precedente punto (i).

Ente esterno
Un ente, ivi compreso ogni ente no profit, **diverso da:**
(i) una *Controllata*;
(ii) un ente che è stata costituito o ha sede negli Stati Uniti d'America o in Canada;
(ii) una banca, una camera di compensazione, un istituto di credito, un organismo di investimento collettivo del risparmio, una società di investimento, una società di consulenza finanziaria o una società di gestione del risparmio altrui, fondo di investimento, o mutualistico, fondo di private equity o una società di venture capital, una società di intermediazione mobiliare, un'assicurazione o altra società simile; o
(iii) società i cui *titoli* sono quotati in un mercato.

Evento di crisi
Ciascuno dei seguenti eventi imprevisti che accadono durante il *periodo di polizza* ove, secondo la valutazione degli Amministratori e dirigenti della *Società* l'evento ha potenzialmente la capacità di avere un impatto significativo sui ricavi consolidati annuali della *Società* o sulla reputazione della *Società*, in mancanza di una appropriata gestione dello stesso:
(i) l'improvvisa e inaspettata morte o invalidità di un *Amministratore* o di un dirigente;
(ii) la condanna penale di un qualsivoglia *Amministratore* o dirigente;
(iii) la perdita di un cliente, di un contratto o di un credito fondamentale;

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(iv) violenze del *dipendente* della Società sul luogo di lavoro;
(v) il primo accesso non autorizzato nei sistemi informatici della *Società* ad emergere;
(vi) il ritiro o il boicottaggio di qualsiasi prodotto;
(vii) una situazione critica dovuta ad errore umano della Persona assicurata o di altro *dipendente* della Società;
(viii) una indagine penale o dovuta ad una frode; o
(ix) una qualsiasi *richiesta di risarcimento*.

***Evento di crisi* non comprende un evento che influisce sul settore cui appartiene la *Società* in generale e non sulla *Società*, singolarmente considerata.**

Fondo pensione
(i) ogni fondo passato presente o futuro relativo erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale per i *dipendenti*;
(ii) qualsiasi fondo pensione passato o presente, fondato, gestito, o sponsorizzato da una *Società* per il solo vantaggio dei suoi *dipendenti*, a condizione che lo stesso sia specificamente e nominalmente indicato nella scheda di polizza; o
(iii) un qualsiasi fondo pensione, ovvero erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale fuso, trasferito o chiuso prima o durante il *periodo di polizza*;
(iv) un qualsiasi fondo pensione, erogante benefici previdenziali o prestazioni di sicurezza sociale creato o acquisito dal Contraente durante il periodo di polizza.

Franchigia
L' Importo che viene detratto dal *Danno* e che rimane a carico dell'*Assicurato*.

Inchieste preliminari
(i) Accesso o visita in loco ad una Società da parte di un'*Autorità pubblica* che accada per la prima volta durante il *periodo di polizza* che determina la produzione, l'esame, la copia e la confisca di documenti o interrogatorio ad una *persona assicurata*; o
(ii) ogni notificazione formale da parte di una Società ad *un'Autorità pubblica*, inviata per la prima volta durante il *Periodo di polizza*, ove la Società ragionevolmente ritenga che:
   a) sia stata commessa una grave violazione dei doveri legali o regolamentari della Società, ovvero la stessa potrebbe essere stata commessa o potrebbe accadere in un futuro prossimo; o
   b) sia accaduto un evento che la Società ragionevolmente ritiene sia un evento del quale l'*Autorità pubblica* deve essere informata, in conformità con quanto previsto nella disciplina regolamentare relativa all'attività di vigilanza dell'*Autorità pubblica*.

Informazioni riservate
Dati societari e *dati personali* affidati a, custoditi da o posti sotto il controllo di una *Società* o di un *detentore di informazioni* o di cui una *Società* sia responsabile per legge.

Inquinamento
Ogni scarico, dispersione, rilascio, fuga effettiva, asserita o minacciata di un *Agente inquinante*; o qualsivoglia ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione di *inquinanti*, materiale nucleare o rifiuti nucleari.

Interessato
Qualsiasi persona fisica i cui *dati personali* siano state oggetto di raccolta, conservazione o trattamento da parte o per conto di una *Società*.

Intermediario
Victor Insurance Italia S.R.L., con sede legale in Viale Luigi Bodio 29B - 20158 Milano (MI), Cod. fiscale 0958781096, iscrizione al Registro degli intermediari assicurativi, sezione A, numero: A000556872.

Investigazione
Qualsiasi audizione, esame, investigazione da parte di un'*Autorità pubblica* negli affari di una Società o di un *ente esterno*, o una *persona assicurata* del predetto ente, la quale si intenderà iniziata a partire dal momento in cui la *persona assicurata* riceva, durante il *periodo di polizza*, atti o documenti:
(i) che richiedano loro di presentarsi presso o di produrre documenti a favore di un'*Autorità pubblica*; o
(ii) li identifichi per iscritto come soggetti passivi dell'audizione, esame, investigazione da parte di un'*Autorità pubblica* che procede all'indagine.

Legislazione USA sulla protezione dei dati
Qualsiasi legge o regolamento federale, statale o locale degli Stati Uniti d'America, o di uno qualsiasi dei suoi territori o possedimenti, relativo alla regolamentazione o all'applicazione della protezione dei dati personali o della privacy dei dati personali.

Lesioni fisiche e/o danni ai beni
Infortunio, malattia, infermità, morte o sofferenze psichiche di una persona fisica; o *Danno* a, distruzione, rottura o perdita d'uso di qualsivoglia bene.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Manager
Ogni persona fisica che sia stata, sia ovvero divenga, nel corso del *periodo di polizza*:
(i) *Amministratore* (*i.e.*, il membro del consiglio di amministrazione o di altro equivalente organo di amministrazione di una *Società*, anche in ordinamenti stranieri) o dirigente di una *Società*, **ma non un revisore contabile esterno di una *Società* o l'organo di una procedura legata all'insolvenza di una *Società*;**
(ii) *dipendente* della *Società nell'ambito di funzioni manageriali e di supervisione, nonché un dipendente per qualsiasi Richiesta di risarcimento connessa con la Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro;*
(iii) *Amministratore di fatto*;
(iv) Amministratore occulto (shadow director)
(v) un *Amministratore di un ente esterno*;
(vi) Membro del Collegio Sindacale o di altro equivalente organo di controllo di una *Società*, anche in ordinamenti stranieri;
(vii) Membro dell'organismo di vigilanza *ex* D.Lgs. 231/2001;
(viii) Direttore generale *ex* art. 2396 c.c.;
(ix) Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari *ex* L. 262/2005 e art. 154-bis D.Lgs. 58/1998;
(x) Compliance officer;
(xi) Risk Manager, Investor Relator Manager
(xii) Liquidatore volontario
(xiii) Membro designato quale Responsabile della Sicurezza, Responsabile della Sicurezza Prevenzione e Protezione ai sensi del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni e/o soggetto delegato dal datore di lavoro ai sensi e secondo le condizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.
(xiv) Responsabile della Privacy ai sensi del d.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni
(xv) DPO interno (*Data Protection Officer*)
(xvi) Legale rappresentante della *Società* per la responsabilità personale nell'esercizio delle sue funzioni di supervisione e manageriali
(xvii) Responsabile Ambientale
(xviii) Responsabile Whistleblowing ai sensi del D.Lgs. n.24/2023 (Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019)
(xix) Punto di Contatto con riferimento alle sole funzioni manageriali e di supervisione ai sensi del D.Lgs. n.138/2024 (Direttiva UE 2022/2555, nota come NIS2)

ma solo quando e nella misura in cui questo *manager* agisce in nome e per conto della *Società* ed esercita le funzioni di cui ai punti (i) - (xix) di cui sopra.

La nozione di *manager* è estesa fino ad includere:

a) il coniuge o convivente more uxorio (ivi compresa ogni unione civile con persone dello stesso sesso, ove esistenti); e
b) il tutore, gli eredi, i rappresentanti legali, curatori di una persona deceduta, incapace, insolvente o di un patrimonio sottoposto a procedure derivanti da insolvenza, del *manager* indicato nei punti da (i) a (xix) di cui sopra con riferimento agli atti, agli errori o alle omissioni, di tale *manager*.

Massimale
L'importo massimo, per sinistro e in aggregato, per Periodo di Polizza, che l'*Assicuratore* paga in relazione a ciascuna copertura assicurativa di questa Polizza.

Massimale Ulteriore
L'ammontare- specificato nella scheda di polizza- che è disponibile, nei termini indicati dall'articolo 1.1 Copertura della Responsabilità del Manager - (iii) Ripristino del massimale, per qualsiasi *Danno*, quando il *massimale* originario è esaurito.

Normativa in materia di protezione dei dati
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche (Codice Privacy), il regolamento generale sulla protezione dei dati [regolamento (UE) 2016/679] e qualsiasi atto legislativo successivo che li modifichi, li abroghi o li sostituisca, nonché ogni altra legge o regolamento equivalente che disciplini la regolamentazione della protezione e riservatezza dei dati e l'applicazione delle norme in materia.

Operazione
Uno dei seguenti eventi:
(i) il *Contraente* viene acquisito da o si fonde in o si fonde con (in modo da non essere più la controllante), o vende l'azienda o parte sostanziale della sua azienda a qualsiasi altra persona o ente, o gruppo di persone e/o enti che agiscono in concerto; o
(ii) qualsiasi persona o ente che, agendo da sola o in concerto con una o più persone o entità, acquisisce il diritto di esercitare più del 50% dei diritti di voto nell'assemblea degli azionisti del *Contraente* o il controllo della nomina degli amministratori che sono in grado di esercitare la maggioranza dei diritti di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione del *Contraente*; o
(iii) una *Società* che quota i suoi *titoli* in qualsiasi mercato.
(iv) l'insolvenza, la richiesta di ammissione o l'ammissione del *Contraente* a qualsiasi procedura di liquidazione e/o concorsuale.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Periodo di osservazione
Il periodo *di 90 giorni* immediatamente successivo alla scadenza del *Periodo di polizza* durante il quale, può essere denunciata per iscritto all'*Assicuratore* una *richiesta di risarcimento* rivolta all'*Assicurato* per la prima volta in questo periodo o *nel periodo di polizza*, con riferimento ad un *Atto illecito*, che accade prima della scadenza del *periodo di polizza*. *Tale periodo è alternativo al Periodo di ultrattività e si attiva automaticamente senza il pagamento di alcun premio addizionale.*

Periodo di polizza
Il periodo compreso tra la data di decorrenza e la data di scadenza indicate nella scheda di polizza.

Periodo di ultrattività
Il periodo immediatamente successivo alla scadenza del *periodo di polizza* durante il quale può essere denunciata per iscritto all'*Assicuratore* una *richiesta di risarcimento* rivolta all'*Assicurato* per la prima volta in questo periodo o *nel periodo di polizza*, con riferimento ad un *Atto illecito*, che accade prima della scadenza del *periodo di polizza. Tale periodo è alternativo al Periodo di osservazione ed è attivabile da parte del Contraente, nel corso del periodo di polizza, previo pagamento del premio addizionale indicato nella scheda di polizza*.

Perito
Un soggetto terzo e imparziale da individuarsi d'accordo fra le parti, o in assenza di accordo, da indicarsi a cura del presidente del Tribunale di Milano o, in caso di *Danno* che si produca al di fuori della giurisdizione italiana, a cura del presidente del Tribunale del luogo dove si è sofferto il *Danno*.

Persona assicurata
Qualsiasi: *manager*

Polizza spese legali
Una polizza che presta esclusivamente o principalmente una copertura delle spese legali.

Procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale
Ogni procedimento iniziato contro una *persona assicurata* da un'*Autorità pubblica* volto a determinare:
(i) la confisca, l'espropriazione, la sospensione o il blocco dei diritti di proprietà di beni mobili o immobili di una *persona assicurata*;
(ii) un diritto di prelazione o di pignoramento sui beni mobili o immobili della *persona assicurata*;
(iii) un divieto temporaneo o permanente per la *persona assicurata* di detenere una carica o svolgere una funzione di *Amministratore* o dirigente;
(iv) una restrizione della libertà di tale *persona assicurata* che imponga uno specifico domicilio o la detenzione;
(v) l'espulsione da uno Stato di una *persona assicurata* in seguito alla revoca, per qualsiasi ragione diversa dalla condanna per un reato, di un titolo adeguato, in corso di validità, e legittimo ai fini della permanenza quale immigrato.

Responsabilità del manager
Ogni effettivo o asserito:
(i) *atto illecito* di un *manager* o che derivi esclusivamente dallo svolgimento di funzioni direttive e di supervisione del manager.
(ii) *responsabilità derivante da rapporti di lavoro* di un *manager*.
Con riferimento esclusivo alle azioni sociali di responsabilità di cui agli artt. 2392 e ss Cod.Civ., è responsabilità del manager ogni presunto atto, errore od omissione allo stesso imputabile.
In deroga al disposto dell'art. 1900 del Codice civile italiano la copertura opera anche per colpa grave

Responsabilità della Società
Ogni responsabilità, effettiva o asserita, derivante da *Atto illecito* imputabile alla *Società,* **con esclusione della *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.**

Responsabilità derivante dai rapporti di lavoro
Qualsiasi responsabilità derivante da *Atto illecito*, in relazione a:
(i) l'impiego di qualsiasi passato, presente o futuro *dipendente* o *persona assicurata* di una *Società*;
(ii) la possibile assunzione di una persona;
(iii) molestie o discriminazione contro qualsiasi terzo che non è un *dipendente*.

Retroattività
Periodo antecedente la data di decorrenza della polizza per il quale opera la garanzia, a condizione che la richiesta di risarcimento sia presentata per la prima volta all'Assicurato e denunciata alla *Società* durante il *Periodo di polizza*, il Periodo di ultrattività o il Periodo di osservazione.

Richiesta di risarcimento
(i) qualsiasi richiesta scritta da parte di una persona fisica o persona giuridica, **diversa dalla *Società o da un Assicurato***, con la quale questa persona fisica o persona giuridica intende imputare ad un *Assicurato* la responsabilità delle conseguenze di un qualsiasi *Atto illecito*;

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

(ii) un procedimento civile, regolamentare, di mediazione, amministrativo o arbitrale, ivi compresa una domanda riconvenzionale che abbia ad oggetto un risarcimento o la pronuncia di qualsivoglia altro rimedio riparatorio da parte del giudice;

(iii) un qualsiasi procedimento penale avviato nei confronti di un Assicurato;

(iv) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.8) un procedimento di estradizione;

(v) (limitatamente all'estensione di copertura di cui all'articolo 2.9) un *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*;

relativi ad uno specifico *atto illecito* verificatosi dopo la data di retroattività indicata nella Scheda di polizza oppure in qualsiasi momento in caso di retroattività illimitata e comunque prima della scadenza del *Periodo di polizza*.

Richiesta di risarcimento U.S.A.
Una *richiesta di risarcimento* promossa o sostenuta entro la giurisdizione degli, o ai sensi delle leggi degli, Stati Uniti d'America, i suoi territori o possedimenti.

Richiesta di risarcimento Canada
Una *Richiesta di risarcimento* promossa o sostenuta entro la giurisdizione del, o ai sensi delle leggi del, Canada, i suoi territori o possedimenti.

Servizi di pubbliche relazioni
I servizi prestati dai *consulenti di pubbliche relazioni* al fine di mitigare l'effetto negativo o il potenziale effetto negativo sulla reputazione di una *persona assicurata*.

Sistema informatico aziendale
(i) Hardware, software o relativi componenti, collegati tra loro attraverso una rete di due o più dispositivi accessibili tramite Internet o una rete interna oppure collegati attraverso dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi periferici di proprietà di, oppure gestiti, controllati o noleggiati da una *Società*;

(ii) qualsiasi hardware, software o relativo componente di cui al predetto punto, facente parte di un sistema di controllo industriale, compresi i sistemi di supervisione e acquisizione dati (SCADA);

(iii) un dispositivo utilizzato da un *dipendente* secondo il principio "Bring Your Own Device" utilizzato per accedere a qualsiasi dei predetti hardware, software o relativi componenti o ai *dati* in essi contenuti; e

(iv) qualsiasi servizio su cloud o altro servizio di hosting di risorse informatiche, utilizzato da una *Società* e gestito da un *terzo* prestatore di servizi in virtù di un contratto scritto concluso tra detto *terzo* prestatore di servizi e una *Società*.

Società
Il *Contraente* o una qualsiasi *Controllata*.

Team di assistenza legale
La persona che, su richiesta della persona assicurata, verrà incaricata dall'*Assicuratore* di fornire la prestazione in garanzia.

Terzo
Qualsiasi persona fisica o giuridica **ad eccezione di:**
(i) qualsiasi *Assicurato;* e
(ii) ogni altra persona fisica o giuridica avente un interesse finanziario nella gestione di una *Società*.

Titolo
Ogni titolo che rappresenta un debito della o una partecipazione nel capitale di una *Società*.

Con riferimento alle sole esclusioni 3.14 "*Difetto di sicurezza* e Violazione della Privacy" e 3.16 "Violazione della Legislazione Biometrica", la presente sezione "Definizioni" si intende integrata come segue:
Violazione della privacy
(i) Una *violazione di informazioni riservate* da parte di un *Assicurato* o di un *detentore di informazioni*; oppure
(ii) la mancata comunicazione a un *interessato* o a qualsiasi *autorità garante*, da parte di una *Società*, di una divulgazione o trasmissione non autorizzata di *dati personali* di cui la *Società* è responsabile conformemente alle prescrizioni di qualsiasi *normativa in materia di protezione dei dati*.

Violazione di informazioni riservate
La divulgazione o la trasmissione non autorizzata di *informazioni riservate*.

My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor – Condizioni di asssicurazione_Versione10.2026 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Avvertenze:

Polizza claims made and reported - Tutte le coperture assicurative di questa polizza sono prestate solo per *richieste di risarcimento* relative ad atti illeciti verificatisi in qualsiasi momento, essendo la retroattività illimitata, come indicato nella Scheda di polizza, e comunque prima della scadenza del *Periodo di polizza*, rivolte per la prima volta all'*Assicurato* durante il *periodo di polizza* o durante il *periodo di osservazione o periodo di ultrattività*, e da questi *denunciate* all'*Assicuratore* nel *periodo di polizza* o nel *periodo di osservazione o periodo di ultrattività* (ove questo sia stato acquistato) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'*Assicurato*, secondo quanto previsto da questa polizza ed in particolare all'articolo 4.1 - Denuncia di richieste di risarcimento e delle circostanze.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e delle relative norme di attuazione, nella presente polizza vengono riportate in grassetto, fra le altre, le clausole che contengono decadenze, nullità, limitazione delle garanzie, ovvero oneri a carico del *Contraente* o dell'*Assicurato*.

A richiesta facoltativa del *Contraente*, l'*Assicuratore* si obbligherà a difendere l'*Assicurato* dalla *richiesta di risarcimento* rivolta contro di lui, in conformità a quanto previsto all'art. 4.3 delle Condizioni Generali - Difesa e Liquidazione.

A condizione che sia pagato il relativo premio nel termine concordato tra le parti, l'*Assicuratore* ed il *Contraente* stipulano quanto segue:

1. Coperture assicurative

1.1 Copertura della Responsabilità del Manager

(i) Manager

L'*Assicuratore* si obbliga a tenere indenne ciascuna *Persona Assicurata*, **nei limiti del massimale stabilito,** di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, per il *danno* che a lui derivi da qualsivoglia *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

(ii) Rimborso alla Società

L'*Assicuratore* indennizzerà ciascuna *Società* di quanto la stessa paghi a ciascun *manager* al fine di tenerlo indenne dal *danno* derivante da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità del manager*.

(iii) Ripristino del massimale

Laddove il *massimale* sia stato esaurito da uno o più sinistri precedenti durante il *Periodo di polizza*, l'*Assicuratore* accorderà **un unico** ripristino del massimale come indicato nella Scheda di Polizza, indennizzando ciascun *Amministratore* membro del consiglio di amministrazione del *Contraente* per qualsiasi *danno* che non sia indennizzato dalla *Società*, **nei limiti del *Massimale Ulteriore*. La presente copertura si applicherà esclusivamente al *danno* che non sia una *richiesta di risarcimento* o una circostanza connessa come descritte nell'articolo 4.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate.**

1.2 Copertura della Responsabilità della *Società*

(i) Responsabilità della *Società*

L'*Assicuratore* indennizzerà a ciascuna *Società* il *danno* che derivi da una *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità della Società*.

(ii) *Costi di difesa* della Società relativi ad una situazione di inquinamento

L'Assicuratore indennizzerà a ciascuna *Società* i *costi di difesa* che derivino da una qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa ad un evento di *inquinamento*.

(iii) Inadempimento contrattuale

Ferma l'esclusione di cui all'articolo 3.11, l'*Assicuratore* indennizzerà a ciascuna *Società* i *costi di difesa* che derivino da una *richiesta di risarcimento* connessa ad un'asserita violazione di un accordo esplicitamente stipulato da ciascuna *Società* (in forma scritta o orale).

(iv) Responsabilità verso terzi dovuta alla infedeltà o alla frode di un *dipendente*.

L'*Assicuratore* indennizzerà a ciascuna *Società* i *costi di difesa* che derivino da una *richiesta di risarcimento* rivolta contro tale *Società* da un ente terzo ove:

a) una simile *richiesta di risarcimento* sia connessa con una qualsiasi perdita patrimoniale direttamente sofferta da parte di tale ente terzo; e
b) una simile perdita patrimoniale derivi direttamente da qualsivoglia *atto illecito* o fraudolento commesso da un *dipendente* di tale *Società* che agisca in concorso con un *Amministratore*, dirigente, direttore, amministratore fiduciario o *dipendente* di tale ente terzo, con l'intento di ottenere un guadagno personale illecito per lo stesso *dipendente* o un'altra persona, a danno dell'ente terzo.

(v) Furto di identità

Se un soggetto terzo, diverso da una *persona assicurata,* stipula un accordo con un ente terzo che fraudolentemente si finge una *Società*, l'*Assicuratore* dovrà pagare tutti gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute dalla stessa *Società* per

My Care Executive Impresa – Convenzione UniCredit – Victor – Condizioni di asssicurazione_Versione10.2026 AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

accertare l'accadimento di tale fraudolento furto di identità, nel caso in cui il soggetto frodato intendesse far valere il sopramenzionato accordo contro la *Società*.

(vi) Spese relative alle pubbliche relazioni in caso di *Evento di crisi*
L'*Assicuratore* indennizzerà alla Società onorari, costi e spese per *consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di limitare l'effetto negativo o potenzialmente negativo sulla reputazione dell'*Assicurato* in relazione ad un *evento di crisi*.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 1917 comma 3 del Codice civile, applicabile limitatamente al punto (iv), le coperture illustrate negli articoli da 1.2 (ii) a 1.2 (vi) inclusi sono soggette ai sottolimiti indicati nella scheda di polizza.

1.3 Copertura della Responsabilità derivante da Rapporti di Lavoro

(i) Responsabilità derivante da rapporti di lavoro
L'*Assicuratore* indennizzerà a ciascuna *Società* il *danno* derivante da qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa con la *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*.

(ii) Rinuncia alla franchigia
Ai sensi di questa polizza nessuna *franchigia* si applicherà in relazione alle *richieste di risarcimento* connesse a *responsabilità derivante da rapporti di lavoro*, **purché:**

a) la *Società* abbia in essere una formale procedura scritta per la gestione delle lamentele dei lavoratori;
b) con riferimento alla lite che fonda la *richiesta di risarcimento*, la *Società* abbia seguito il consiglio del *team di assistenza legale o della funzione legale interna o esterna della Assicurato* sin dal momento in cui è stata attivata per la prima volta la formale procedura scritta della *Società*, predisposta per la gestione delle lamentele dei lavoratori.

2. <u>Estensioni</u>

Estensioni applicabili, senza premio aggiuntivo, a tutti i *danni* coperti ai sensi di tutte le Coperture Assicurative indicate sulla scheda di polizza come operanti salvo ove diversamente previsto.

2.1 Istruttorie e inchieste preliminari

L'*Assicuratore* indennizzerà gli onorari, i costi e le spese ragionevoli e necessarie di ciascuna *persona assicurata* direttamente sostenute dalla stessa con riferimento a:

(i) qualsivoglia *inchiesta preliminare*;
(ii) la preparazione di qualsiasi memoria scritta o resoconto ad un'*Autorità pubblica* in connessione con qualsiasi *inchiesta preliminare*;
(iii) le attività di preparazione e partecipazione ad un'*investigazione*,

ad eccezione di quanto corrispondente alla remunerazione di qualsiasi *persona assicurata*, al costo corrispondente al tempo impiegato dalle stesse, ovvero ai costi fissi o alle spese generali della Società.

Tutti i *danni* coperti ai sensi della presente estensione di copertura saranno considerati indennizzati ai sensi della Copertura Assicurativa 1.1 - Responsabilità del manager e saranno soggetti, pertanto, al relativo massimale**.**

2.2 Corporate Manslaughter

(i) L'*Assicuratore* rimborserà alla *Persona Assicurata* i *Costi di difesa* per *Corporate Manslaughter*, in particolare anche (laddove sia applicabile la giurisdizione inglese) ai sensi del *Corporate Manslaughter* and Homicide Act 2007.
(ii) L'*Assicuratore* indennizzerà, fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli per *consulenti di pubbliche relazioni*, incaricati di prestare *servizi di pubbliche relazioni, relativi ad una Richiesta di Risarcimento* ovvero ad un'indagine penale per *Corporate Manslaughter.*

2.3 Costi di difesa per lesioni fisiche o danni ai beni

L'*Assicuratore* indennizzerà i *costi di difesa* di ciascun *Assicurato* per tutte le *richieste di risarcimento* per *lesioni fisiche e/o danni ai beni*. **La copertura sarà soggetta ai sottolimiti specificati nella scheda di polizza.**

2.4 Altra assicurazione Polizza spese legali

Fatto salvo quanto indicato all'art. 6.6 – Altre assicurazioni e indennizzo, ove un *Assicurato,* oltre a questa polizza, abbia una polizza per le spese legali che presti una copertura che sia uguale ad una copertura prestata da questa polizza, in modo tale che l'*Assicurato* sia coperto per le spese legali sia da questa polizza sia dalla *polizza spese legali*, allora l'*Assicuratore* sarà tenuto ad indennizzare tali spese legali a primo rischio purché, prima di tale pagamento, l'*Assicurato* o il *Contraente*:

(I) abbia comunicato per iscritto all'*Assicuratore* l'esistenza della/e altra/e *polizze/a spese legali;*
(II) abbia presentato la sua *richiesta di indennizzo* in relazione a tali spese legali *anche a tutti gli altri assicuratori secondo quanto previsto dal relativo contratto autonomamente considerato;* e
(III) fornisca prova scritta all'*Assicuratore* di tale comunicazione.

<u>Il mancato adempimento degli obblighi di cui sopra comporterà l'inoperatività della presente clausola e dunque la copertura spese legali opererà in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione, come previsto nell'art. 6.6. che segue.</u>

In caso di Sinistro, l'*Assicurato* o il *Contraente* deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

2.5 Costi di emergenza

L'*Assicuratore* coprirà anche i *costi di difesa* riguardanti una *richiesta di risarcimento* relativamente ai quali non sia stato ragionevolmente possibile ottenere il suo preventivo consenso scritto, fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza.

2.6 Periodo di osservazione

Qualora non attivi il *Periodo di ultrattività*, il *Contraente* avrà diritto ad un *periodo di osservazione* di 90 giorni per le diverse coperture assicurative, applicabile in via automatica, se questa polizza non è rinnovata o sostituita con una simile. **Tale *periodo di osservazione* è alternativo al *periodo di ultrattività*.**

2.7 Periodo di ultrattività

Il *Contraente* avrà diritto ad un *periodo di ultrattività* come indicato nella scheda di polizza per le diverse coperture assicurative, a condizione che il *Contraente* lo richieda per iscritto e paghi il premio addizionale previsto, non oltre 30 giorni dopo la scadenza del *periodo di polizza*. **Tale *periodo di ultrattività* è alternativo al *periodo di osservazione*.**

Il *periodo di ultrattività* non è soggetto ad alcuna cessazione anticipata e **non si applica in caso di compimento di un'*operazione*.** Tuttavia, in quest'ultimo caso, a seguito di richiesta scritta da parte del *Contraente*, l'*Assicuratore* avrà facoltà di fornire un'offerta per un *periodo di ultrattività* di run-off.

Nel valutare questa richiesta, l'*Assicuratore* avrà diritto a richiedere qualsiasi informazione e documentazione ragionevole che ritenga necessaria al fine di poter offrire i termini e le condizioni ritenuti a suo avviso più appropriati.

2.8 Periodo di osservazione per persone assicurate che vanno in pensione

L'*Assicuratore* presterà un *periodo di osservazione* illimitato per qualsiasi *manager*; che va in pensione, o rassegna le dimissioni, o cessa dalla carica per naturale scadenza del mandato prima di o durante il *periodo di polizza*, **per motivi diversi da un'*operazione* e purché**:

a) la copertura acquistata ai sensi di questa polizza non sia rinnovata o sostituita; ovvero
b) ove la copertura acquistata ai sensi di questa polizza sia rinnovata o sostituita, tale polizza di rinnovo o sostituzione non presti un *periodo di osservazione* per la denuncia di fatti pregressi di almeno 6 anni per tale soggetto.

Questo periodo è cumulativo al periodo di osservazione o al periodo di ultrattività.

2.9 Assistenza relativa all'estradizione, costi per la consulenza fiscale e spese per le pubbliche relazioni

L'*Assicuratore* indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza, gli onorari, i costi e le spese ragionevoli** sostenuti da ciascuna *persona assicurata* per ciascuna delle prestazioni rese dai soggetti di cui ai punti (i) e (ii) sotto:

(i) legali riconosciuti o consulenti tributari incaricati dalla *persona assicurata* e **previamente approvati dall'*Assicuratore***, direttamente in connessione con procedure di estradizione iniziate contro tale *persona assicurata*; o

(ii) *consulenti di pubbliche relazioni* che prestino *servizi di pubbliche relazioni* in connessione con procedure di estradizione.

La presente copertura non opererà ove l'estradizione sia la conseguenza di un illecito penale per il quale le autorità italiane hanno giurisdizione, di cui la *persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere intarmante rimborsati dalla *persona assicurata* all'*Assicuratore*.

2.10 Costi per procedimenti relativi al patrimonio o alla libertà personale

L'*Assicuratore* indennizzerà gli onorari, i costi e le spese ragionevoli sostenute da una *persona assicurata* in relazione a qualsiasi *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale*.

La presente copertura non opererà ove il *procedimento relativo al patrimonio o alla libertà personale* sia la conseguenza di un illecito penale di cui la *persona assicurata* sia riconosciuta colpevole con sentenza o altro provvedimento dell'autorità giudiziaria italiana. Ove tale sentenza o provvedimento dell'autorità giudiziaria sopravvenga successivamente al pagamento degli indennizzi di cui sopra, questi dovranno essere interamente rimborsati dalla *persona assicurata* all'*Assicuratore*.

2.11 Spese per pubbliche relazioni

L'*Assicuratore* indennizzerà, **fino all'ammontare indicato nella scheda di polizza**, gli onorari, i costi e le spese per *consulenti di pubbliche relazioni* incaricati di prestare *servizi relativi alle pubbliche relazioni* in connessione con una *richiesta di risarcimento*, un'*investigazione* o una *inchiesta preliminare* coperte, **ove tali spese non siano già espressamente coperte da altre coperture di questa polizza.**

2.12 Presenza in udienza

L'*Assicuratore* corrisponderà alla *persona assicurata* gli indennizzi giornalieri di cui sotto per ciascun giorno in cui è necessaria la presenza in udienza presso una *Corte* da parte di tale *persona assicurata* in connessione con ogni *richiesta di risarcimento* assicurata, **fino all'ammontare complessivo indicato nella scheda di polizza:**

(i) per ogni *Amministratore* o dirigente, *Amministratore di un ente esterno*, o qualsivoglia *dipendente*, di una Società che svolga funzioni direttive o di supervisione: Euro 300,00

(ii) per qualsiasi altra *persona assicurata* non indicata nel precedente punto (i): Euro 150,00.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

2.13 Nuova controllata

Se il *Contraente*, durante il *periodo di polizza*:

(i) sia direttamente, sia indirettamente attraverso uno più delle sue *controllate*, ottiene il controllo di una *società* ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile italiano, per esempio il *Contraente* viene a disporre della maggioranza dei voti nell'assemblea ordinaria della società o di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ovvero il *Contraente* viene ad esercitare un'influenza dominante sulla a società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa; o

(ii) crea una nuova società: la nozione di *Controllata* si estende automaticamente a tale società, **salvo che, al momento dell'ottenimento di tale controllo o partecipazione o della costituzione, la società:**

(i) Abbia il totale dell'attivo alla data di acquisizione superiore al 30% dell'attivo consolidato del *Contraente* alla data di efficacia della presente polizza;

(ii) sia costituito o abbia sede legale negli Stati Uniti d'America;

(iii) abbia tutti o parte dei suoi *titoli* quotati in una borsa o mercato; o

(iv) sia controllato da un ente di cui il *Contraente* non abbia, direttamente o indirettamente, il controllo.

2.14 RUN OFF PRECONTRATTUALIZZATO VALIDO SU TUTTE LE SEZIONI

Nel caso in cui dovesse verificarsi un'*Operazione*, la *Contraente* avrà diritto a richiedere per iscritto ed entro e non oltre 30 giorni dalla data di scadenza della presente polizza, un periodo di copertura run off nei seguenti termini:

(i) 36 mesi pagando il 220% dell'ultimo premio annuale intero: oppure,

(ii) 72 mesi pagando il 350% dell'ultimo premio annuale intero.

Nel caso in cui la *Contraente* di polizza dovesse essere sottoposta ad una delle seguenti procedure concorsuali:

- Amministrazione straordinaria;
- Amministrazione straordinaria speciale;
- Amministrazione controllata;
- Concordato Preventivo

La *Contraente* di polizza avrà diritto a richiedere per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza della presente polizza, un periodo di copertura run off nei seguenti termini:

(i) 36 mesi pagando il 260% dell'ultimo premio annuale intero: oppure,

(ii) 60 mesi pagando il 350% dell'ultimo premio annuale intero: oppure,

(iii) 72 mesi pagando il 380% dell'ultimo premio annuale intero

Nel caso in cui la *Contraente* di polizza dovesse essere sottoposta ad una delle seguenti procedure concorsuali:

- Liquidazione giudiziale
- Liquidazione coatta

La *Contraente* di polizza avrà diritto a richiedere per iscritto entro e non oltre 15 giorni dalla data di scadenza della presente polizza, un periodo di copertura run off nei seguenti termini:

(i) 24 mesi pagando il 400% dell'ultimo premio annuale intero.

Resta inteso che la *Contraente* si impegna a versare il premio addizionale entro 30 giorni successivi dalla data di scadenza e che il premio addizionale non è soggetto a rimborso. Durante tale periodo di copertura run-off, potrà essere notificata per iscritto all'*assicuratore* qualsiasi *Danno* presentato per la prima volta contro l'Assicurato, in seguito a qualsiasi atto illlecito commesso prima della data di avvenuta *Operazione*.

In caso di *Operazione* durante il *periodo di polizza* sarà previsto Run Off automatico fino alla data di naturale scadenza della polizza ferma la possibilità per il cliente di attivare un periodo di Run Off Precontrattualizzato in caso di *Operazione* richiamando l'articolo di cui sopra.

3. <u>Esclusioni</u>

Esclusioni applicabili a tutte le Coperture Assicurative

L'*Assicuratore* non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un *Danno che sia riconducibile a*:

3.1 Condotta

Derivante da, basata su o attribuibile a:

(i) il guadagno di profitti o vantaggi ai quali l'*Assicurato* non aveva legalmente diritto;

(ii) la commissione di ogni atto deliberatamente illecito o fraudolento,

nel caso che uno dei fatti di cui sopra è definitivamente accertato da un tribunale o da un collegio arbitrale o a seguito di un'ammissione formale per iscritto da parte dell'*Assicurato*.

3.2 Richieste di risarcimento e circostanze note Derivante da, basato su o attribuibile a:

(i) qualsiasi controversia relativa a fatto o circostanza conosciuti dall'*Assicurato* alla data di decorrenza di polizza che avrebbe potuto dare origine a una richiesta di risarcimento; o qualsiasi fatto o circostanza di cui sia già stato dato avviso, anche in via cautelativa, ai sensi di una precedente polizza rispetto alla quale la presente polizza sia un rinnovo o una sostituzione o sia succeduta nel tempo;

(ii) qualsiasi procedimento (civile, arbitrale, penale, amministrativo o regolamentare, investigazione, indagine, mediazione o altro strumento di risoluzione di controversie o procedimenti analoghi), antecedente o pendente alla

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

data di continuità, nonché qualsiasi controversia che sia relativa o derivi dagli stessi fatti o da fatti sostanzialmente analoghi a quelli dedotti o deducibili nei sopra citati procedimenti; o

(iii) qualsiasi procedimento civile, amministrativo, penale, o regolamentativo, investigazione, *arbitrato*

(iv) o aggiudicazione conosciuto alla data di continuità, o derivante o attinente agli stessi o essenzialmente gli stessi fatti come risultanti da tali procedimenti.

3.3 Lesioni fisiche e / o danni ai beni

in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* rivolta per *lesioni personali* e / o *danni ai beni*. Tale esclusione non si applica a:

(i) qualsiasi richiesta di risarcimento per sofferenza psichica connessa ad una responsabilità derivante da rapporti di lavoro; o

(ii) l'estensione 2.3 - *Costi di difesa* per lesioni fisiche e danni ai beni.

3.4 Richiesta di risarcimento U.S.A. o Richiesta di risarcimento Canada avanzata da Assicurati

derivante da, basata su, o attribuibile a, qualsiasi *Richiesta di risarcimento U.S.A.* o *Richiesta di risarcimento Canada* che è avanzata da o per conto di qualsiasi:

(i) *Assicurato*; oppure

(ii) *ente esterno* in cui tale *persona assicurata* serve o ha servito come *Amministratore di un ente esterno*.

Tale esclusione è applicabile solo alle coperture assicurative di cui agli artt. 1.2 – Copertura della Responsabilità della Società e 1.3 – Copertura della Responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

Tale esclusione non si applica a:

(iii) qualsiasi *richiesta di risarcimento* nei confronti di qualsiasi *persona assicurata*:

a) **per ogni violazione relativa a rapporti di impiego, avanzata da qualsiasi *persona assicurata*;**
b) **avanzata da una *persona assicurata* per contributi o risarcimenti, se la *richiesta di risarcimento* deriva direttamente da un'altra *richiesta di risarcimento* diversamente disciplinata dalla presente Polizza;**
c) **avanzata da qualsiasi precedente *Amministratore* o dirigente o *dipendente* di una *Società* o *ente esterno*; oppure**
d) **avanzata da un curatore fallimentare, commissario liquidatore o fiduciario o liquidatore di una *Società* o *ente esterno* direttamente o per conto di una *Società* o *ente esterno*, o**

(iv) i *costi di difesa* di ogni *persona assicurata*.

3.5 Errori professionali in ambito medico

La presente esclusione si applica esclusivamente agli *Assicurati* appartenenti ai seguenti codici ATECO:

86.21.00	**Attività di medicina generale**
86.22.01	**Trattamenti di chirurgia estetica**
86.22.02	**Altre attività di medicina specialistica svolte da medici specialisti indipendenti**
86.22.03	**Altre attività di medicina specialistica svolte presso cliniche e centri specialistici**
86.23.00	**Attività odontoiatriche**
86.91.01	**Attività di diagnostica per immagini**
86.91.02	**Attività di laboratorio medico**
86.92.00	**Trasporto di pazienti in ambulanza**
86.93.00	**Attività di psicologi e psicoterapeuti, esclusi i medici**
86.94.01	**Attività infermieristiche**
86.94.02	**Attività ostetriche**
86.95.00	**Attività di fisioterapia**
86.96.01	**Chinesiologia**
86.96.09	**Attività di medicine complementari e alternative n.c.a.**
86.97.00	**Attività di servizi di intermediazione per attività mediche, odontoiatriche e altri servizi per la salute umana**
86.99.01	**Tecniche di trattamento del corpo**
86.99.02	**Danza-movimento terapia**
86.99.03	**Attività di psicomotricità**
86.99.09	**Altre attività varie per la salute umana n.c.a.**
87.10.00	**Attività di assistenza infermieristica residenziale**
87.20.00	**Attività di assistenza residenziale per persone affette da disturbi mentali o abuso di sostanze**
87.30.00	**Attività di assistenza residenziale per anziani o persone con disabilità fisiche**
87.91.00	**Attività di servizi di intermediazione per attività di assistenza residenziale**
87.99.00	**Altre attività di assistenza residenziale n.c.a.**
88.10.00	**Attività di assistenza sociale non residenziale per anziani o persone con disabilità**
88.91.00	**Attività di assistenza diurna per l'infanzia**
88.99.00	**Altre attività di assistenza sociale non residenziale n.c.a.**
88.99.01	**Servizi di counselling**
88.99.02	**Consulenza familiare**

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

88.99.03 Mediazione culturale e interculturale
88.99.04 Altre attività di assistenza sociale non residenziale fornite da pedagogisti
88.99.09 Altre attività varie di assistenza sociale non residenziale n.c.a.

L'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento per qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata contro gli *Assicurati* che sia direttamente o indirettamente imputabile, o in qualunque modo si riferisca, ad errori professionali in ambito medico, inclusa la prestazione o la mancata prestazione di servizi o trattamenti medici.

3.6 Ingiuria e diffamazione

La presente esclusione si applica esclusivamente agli *Assicurati* appartenenti ai seguenti codici ATECO:

58.11.00 Edizione di libri
58.12.00 Edizione di quotidiani
58.13.00 Edizione di riviste e periodici
58.19.00 Altre attività editoriali, esclusa l'edizione di software
60.10.00 Attività di trasmissione radiofonica e distribuzione di audio
60.20.00 Attività di programmazione e trasmissione televisive e di distribuzione di video
60.31.00 Attività delle agenzie di stampa
60.39.00 Altre attività di distribuzione di contenuti

L'*Assicuratore* non sarà tenuto al pagamento di qualsiasi somma per *Danni* né tanto meno per *Costi di Difesa* derivanti da qualsiasi *Richiesta di risarcimento* avanzata nei confronti degli *Assicurati* che si presume sia in relazione con, che risulti da, che sia basata su o attribuibile a fatti o circostanze che adducano o siano riferibili ad atti ingiuriosi e/o diffamatori, anche colposi, commessi dall'*Assicurato* e/o dalla *Contraente*.

Esclusioni applicabili alle Sezioni 1.2 - Responsabilità della Società e 1.3 - Responsabilità derivante da rapporti di lavoro

L'*Assicuratore* non è responsabile per i seguenti *danni*:

3.7 Inquinamento

derivanti da, basati su o attribuibili ad una situazione di *Inquinamento* e dunque allo scarico, dispersione, rilascio, fuga, o registrazione, relativa a inquinanti, siano questi fatti reali, asseriti o minacciati, o qualsiasi ordine o richiesta di esame, controllo, bonifica, rimozione, contenimento, trattamento, disintossicazione, o neutralizzazione degli inquinanti. Questa esclusione non si applica ad i *Costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della Società (ii) - *Costi di difesa* della Società relativi ad una situazione di *Inquinamento*.

3.8 Diritti di proprietà intellettuale

In relazione ad ogni *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi effettivo o asserito plagio, utilizzo indebito, mancato rispetto o violazione del diritto d'autore, di brevetti, di marchi, di segreti commerciali o altri diritti di proprietà intellettuale.

3.9 Pratiche anticoncorrenziali

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* avanzata per qualsiasi, effettiva o asserita violazione di legge o regolamento, in relazione a una qualsiasi delle seguenti materie: antitrust, concorrenza tra le imprese, pratiche commerciali scorrette, corruzione o interferenza illegittima in un'attività o in rapporti contrattuali altrui.

3.10 Responsabilità derivanti da rapporti di lavoro

Rispetto alla sola Copertura Assicurativa 1.2 - Responsabilità della Società, qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, basata su, o attribuibile alla *responsabilità derivante da rapporti di lavoro.*

3.11 Servizi professionali:

in relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento presentata per la prestazione o la mancata prestazione di qualsiasi servizio o consulenza ad un acquirente o cliente dell'Assicurato.

3.12 Benefit previdenziali

Derivanti da, basati su, o attribuibili a obblighi relativi a *fondi pensione* relativi ad infortuni, invalidità, mobilità, perdita del lavoro, assicurazione della disoccupazione, programmi che offrono prestazioni in caso di pensionamento, di sicurezza sociale, benefici pensionistici o di qualsiasi altro simile obbligo contrattuale o legislativo di sorta.

3.13 Contratto

Derivanti da, basati su, o attribuibili a qualsiasi responsabilità di una *Società* ai sensi di qualsiasi accordo espresso, in forma orale o scritta. Tale esclusione non si applica alla responsabilità che sarebbe stata imputata alla *Società* in assenza di tale contratto, a qualsiasi *richiesta di risarcimento* connessa alla *responsabilità derivante dai rapporti di lavoro* ed ai *costi di difesa* oggetto della Copertura Assicurativa 1.2 Responsabilità della Società - (iii) - Inadempimento Contrattuale.

3.14 Procedimenti sanzionatori

In relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* volta ad irrogare sanzioni pecuniarie e non contro qualsivoglia *Società*; posto che tale esclusione non si applica alle seguenti voci:

(i) *richieste di risarcimento* da parte di qualsiasi autorità regolamentare per quanto riguarda:

a) legislazione in materia di salute e sicurezza;
b) *decessi di cui è responsabile la Società (Corporate Manslaughter)*;
c) *responsabilità derivanti da rapporti di lavoro*.

3.15 ERISA

derivante da, basato su, o attribuibile a, un qualsiasi *fondo pensione*, fondo o piano sottoposto alla disciplina di cui al Titolo 1 dell'Employment Retirement Income Security Act del 1974 (USA), e successive modificazioni e integrazioni, o parte di esso, o soddisfa i requisiti di cui alla Sezione 401 dell'Internal Revenue Code del 1986 (USA), e successive modificazioni e integrazioni.

3.16 Difetto di sicurezza e Violazione della privacy

In relazione a qualsiasi richiesta di risarcimento* traente origine da, basata su o attribuibile a qualsiasi effettivo o asserito *difetto di sicurezza* o a qualsiasi effettiva o asserita *violazione della privacy.
Tale esclusione si applica limitatamente alle Coperture Assicurative di cui agli articoli:
1.2 - Copertura della Responsabilità della *Società*; e
1.3 - Responsabilità derivante da rapporti di lavoro.

3.17 FLSA (FAIR LABOR STANDARDS ACT)

L'*Assicuratore* non dovrà corrispondere alcun indennizzo in relazione a un *Danno*:
Per una o più violazioni di qualsiasi dei compiti, dei doveri o degli obblighi imposti dall'employee Retirement Income Security Act del 1974, dal FAIR LABOR STANDARDS ACT (ad eccezione dell'equal pay act), dal National Labor Relations Act, dal Worker Adjustment And Retraining Notification Act, dal Consolidated Omnibus Budget Reconciliation Act, dall'Occupational Safety And Health Act statunitensi, ovvero da norme o regole derivanti dalle predette leggi, e successive modifiche, o da qualsiasi analoga norma di diritto scritto o consuetudinario federale, statale, locale o straniera.
Si conviene che la definizione di *Richieste di risarcimento USA* per una o più violazioni di qualsiasi dei compiti, dei doveri o degli obblighi imposti da qualsiasi "analoga norma di diritto scritto o consuetudinario federale, statale, locale o straniera", secondo la dicitura utilizzata nel paragrafo precedente, include, senza limitazione alcuna, ogni e qualsiasi *Richieste di risarcimento USA* che, interamente o in parte, adduca, tragga origine da, sia basata su, sia attribuibile a, ovvero sia comunque correlata a qualsiasi delle circostanze descritte in appresso:

a) mancata corresponsione, da parte di uno o più Assicurati, di retribuzioni o di compensi di lavoro straordinario (o di importi equivalenti a dette retribuzioni o a detti compensi di lavoro straordinario) a fronte di prestazioni rese o di tempo impiegato in relazione all'espletamento di mansioni lavorative, anche laddove l'Assicurato si sia rifiutato o non sia stato in grado di assolvere al pagamento (a differenza dei risarcimenti da illecito extracontrattuale consistenti nel pagamento di retribuzioni arretrate – "*back-pay*" - o future – "*front pay*" – per fatti illeciti diversi dalla "*conversion*");
b) trattenute indebite sulla retribuzione di uno o più *dipendenti* o presunti *dipendenti* operate da uno o più *Assicurati*; oppure
c) omessa concessione o mancato rispetto dei periodi di riposo o delle pause pasto prescritte dalla legge;

Fermo restando, tuttavia, che la presente esclusione non si applicherà alle *Richieste di risarcimento USA* per *ritorsione.*

3.18 Violazione della Legislazione Biometrica

derivante da, basato su o attribuibile a qualsiasi violazione della legislazione USA sulla protezione dei dati e relativa ai dati biometrici.

4. Richieste di risarcimento

Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le coperture assicurative acquistate:

4.1 Denuncia di richieste di risarcimento e circostanze - Clausola "Claims made and reported"

Tutte le coperture assicurative di questa polizza sono prestate solo per *richieste di risarcimento* relative ad atti illeciti verificatisi in qualsiasi momento, essendo la retroattività illimitata , come indicato nella Scheda di polizza e comunque prima della scadenza del *Periodo di polizza*, **rivolte per la prima volta all'*assicurato* durante il *periodo di polizza* o durante il *periodo di osservazione o periodo di ultrattività*, e da questi *denunciate* all'*assicuratore* nel *periodo di polizza* o nel *periodo di osservazione o periodo di ultrattività* (ove applicabile e vigente) entro il novantesimo giorno da quando la *richiesta di risarcimento* è stata avanzata per la prima volta nei confronti dell'*assicurato.***

Ogni *Assicurato* può, durante il *periodo di polizza* o durante il *periodo di osservazione o periodo di ultrattività* (ove questo sia stato acquistato), notificare all'*Assicuratore* ogni circostanza che ragionevolmente ci si può aspettare dia luogo ad una *richiesta di risarcimento*. La denuncia deve includere le ragioni per le quali si denuncia la *richiesta di risarcimento* in anticipo ed ogni particolare rilevante come date, fatti nonché il potenziale *Assicurato* e la parte richiedente il risarcimento.
Tutte le notificazioni relative alle *richieste di risarcimento* o alle circostanze devono essere inviate per iscritto a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia
Piazza Vetra n. 17

20123 Milano
Tel. 02 36 901
Fax. 02 36 90 222
PEC insurance@aigeurope.postecert.it
Mail: denunce.sinistri@aig.com

4.2 Richieste di risarcimento e circostanze collegate

Se una *richiesta di risarcimento* o una circostanza è denunciata all'*Assicuratore* secondo i termini e le condizioni di polizza, qualsiasi *richiesta di risarcimento* che richiami, sia avanzata sulla base di, derivi da, sia fondata su o sia attribuibile ai fatti, atti, errori od omissioni allegati nella precedente *richiesta di risarcimento* o descritti nella predetta circostanza, sarà considerata rivolta all'*Assicurato* per la prima volta al tempo in cui è stata rivolta la prima *richiesta di risarcimento*, e denunciate all'*Assicuratore* al tempo in cui la denuncia è stata fatta la prima volta.

Qualsiasi *richiesta di risarcimento* derivante da, fondata su o attribuibile a:

- una *richiesta di risarcimento* o una serie di *richieste di risarcimento* derivanti da, fondate su o attribuibili ad atti, errori o omissioni tra loro continui, ripetuti o collegati, e
- commessi o meno da più di un *Assicurato* e
- sia se diretti a, sia se concernenti una o più persone o enti,

sarà considerata una singola *richiesta di risarcimento* per i fini di questa polizza.

4.3 Difesa e liquidazione

L'*Assicurato* ha l'obbligo di difendersi ed opporsi ad ogni *richiesta di risarcimento* rivolta nei suoi confronti. L'*Assicuratore* avrà il diritto di partecipare pienamente alla difesa e alla negoziazione di qualsiasi transazione che concerna o che sia ragionevolmente probabile che concerna *l'Assicuratore.* **In caso di *richiesta di risarcimento*, ogni *Assicurato* dovrà assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il *Danno***.

Salvo quanto sopra, l'*Assicurato* avrà il diritto di chiedere all'*Assicuratore* di gestire la difesa di una *richiesta di risarcimento*, diritto che sarà esercitato per iscritto dal solo *Contraente* per conto di tutti gli *assicurati*.

Questo diritto cesserà, se non esercitato, entro 90 giorni dalla data in cui la *richiesta di risarcimento* è rivolta all'*Assicurato*. L'*Assicuratore* dovrà confermare l'assunzione della difesa di tale *richiesta di risarcimento* al *Contraente* per iscritto. Fino a tale accettazione da parte dell'*Assicuratore*, gli *assicurati* non dovranno assumere alcuna iniziativa, o omettere alcun atto obbligatorio, così da pregiudicare i diritti di un *Assicurato* o dell'*Assicuratore* con riferimento a tale *richiesta di risarcimento*. L'*Assicuratore* sarà tenuto ad assumere la difesa di tale *richiesta di risarcimento* purché l'*Assicurato* si sia attenuto a quanto indicato sopra. **L'*Assicuratore* non avrà alcun obbligo di continuare a difendere l'*Assicurato* per una *richiesta di risarcimento*, una volta che il *massimale* sia stato corrisposto**, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1917 comma 3 del Codice civile, applicabile ai casi di responsabilità civile.

Tutti gli *assicurati* dovranno, a loro spese, offrire piena assistenza, nei limiti della ragionevolezza, nel cooperare con l'*Assicuratore* nell'investigazione, difesa, liquidazione, opposizione ad una *richiesta di risarcimento* o una circostanza che vi possa dar luogo, e offrire all'*Assicuratore* tutta l'informazione relativa ad una *richiesta di risarcimento* o circostanza che vi possa dar luogo, che l'*Assicuratore* possa ragionevolmente richiedere. L'*Assicuratore* accetterà come necessaria l'esistenza di diversi consulenti legali ove reso necessario da un rilevante conflitto d'interessi tra *assicurati*.

Qualora la *richiesta di risarcimento* sia promossa dalla Società o da un ente esterno nei confronti di una *persona assicurata*, l'*Assicuratore* non è tenuto a comunicare con gli altri assicurati o con la *Società* in merito alla stessa.

Ai sensi di questa polizza potranno essere indennizzate solo le transazioni, le sentenze, i costi e le spese coperte in relazione alle quali l'*Assicuratore* ha dato il suo assenso (che non può essere irragionevolmente ritardato o negato) o che (nel caso delle sentenze) siano derivati da un giudizio alla gestione del quale l'*Assicuratore* abbia preso parte ai sensi del presente articolo.

L'*Assicurato* o il *Contraente* dovrà rimborsare all'*Assicuratore* le somme da questi anticipate e che si accerti non siano dovute a titolo di indennizzo ai sensi di questa polizza.

4.4 Distribuzione

L'*Assicuratore* sarà obbligato ad indennizzare i soli *danni* derivanti esclusivamente da una richiesta di risarcimento coperta. Se una richiesta di risarcimento concerne questioni relative sia a persone assicurate **che a persone non assicurate, la *persona assicurata* e l'*Assicuratore* determineranno un'equa distribuzione del *Danno* coperto da questa polizza sulla base dei principi giurisprudenziali di distribuzione delle percentuali di colpa, che prendano in considerazione l'esposizione legale e finanziaria delle parti coinvolte, ed i benefici dalle stesse ottenuti.**

Se l'*Assicuratore* e la *persona assicurata* non riescono a raggiungere un accordo a riguardo della distribuzione del *Danno* conformemente alla presente clausola entro 14 giorni, essi ne affideranno la determinazione ad un *Perito*, la cui decisione sarà definitiva e vincolante per tutte le parti. L'*Assicurato* interessato e l'*Assicuratore* potranno rivolgersi per iscritto al *Perito*.

4.5 Pagamento di costi

Ove l'*Assicuratore* non abbia assunto la difesa dell'*Assicurato* rispetto ad una *richiesta di risarcimento*, secondo l'articolo 4.3 - Difesa e liquidazione, l'*Assicuratore* dovrà anticipare tutti i *costi di difesa* e tutti gli altri costi e spese coperte, nei limiti di cui all'articolo 1917 comma 3 del Codice Civile ed entro 21 giorni da quando siano state ricevute ed accettate dall'*Assicuratore* fatture sufficientemente dettagliate per questi costi.

4.6 Surroga

Nel caso di un qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, **l'*Assicuratore* avrà il diritto di surroga nella misura di quanto pagato rispetto a tutti i diritti risarcitori, restitutori ed indennitari degli *assicurati* e l'*Assicurato* dovrà fornire all'*Assicuratore* qualsiasi assistenza ragionevole a tal riguardo e non dovrà fare nulla che pregiudichi questi diritti.** L'*Assicuratore* non eserciterà i suoi diritti di surroga contro *persone assicurate* ed in connessione con una *richiesta di risarcimento*, salvo che esso possa affermare l'applicazione della Esclusione 3.1 - Condotta, a questa *richiesta di risarcimento* e *persona assicurata*. Con riferimento all'Estensione 2.4 - Polizza spese legali, l'*Assicuratore* avrà diritto di surrogarsi nei diritti dell'*Assicurato* ai sensi della *polizza spese legali* nei confronti dell'*Assicuratore* di tale polizza, subito dopo qualsiasi esborso ai sensi di questa polizza, e l'*Assicurato* dovrà fornire e sottoscrivere tutta la documentazione predisposta a tal fine dall'*Assicuratore*.

4.7 OFAC

Se, in virtù di qualsiasi legge o regolamento applicabile alla Compagnia, alla sua capogruppo o alla sua controllante al momento della decorrenza della presente Polizza o in qualsiasi momento successivo, dovesse risultare illecito fornire copertura all'*Assicurato* in conseguenza di un embargo o di altra sanzione applicabile, la Compagnia, la sua capogruppo o la sua controllante, non potrà fornire alcuna copertura né assumere alcun obbligo, né fornire alcuna difesa all'*Assicurato* o disporre alcun pagamento per i *Costi di difesa*, né garantire alcuna forma di indennizzo per conto dell'*Assicurato*, nella misura in cui ciò costituisse, appunto, violazione della suddetta sanzione o embargo.

4.8 Precisazione Controllate Estere

La copertura fornita dalla presente polizza, in paesi esteri, opera, ove non diversamente regolamentato, a primo rischio nel caso in cui le *Società* controllate non abbiano acquistato una polizza locale oppure a secondo rischio, sulle polizze locali, nel rispetto della normativa vigente.

4.9 Restrizione dell'ambito territoriale

Non vi sarà alcuna copertura garantita dalla polizza per qualsiasi pretesa, azione, causa o procedimento per la parte in cui siano introdotti, promossi o proseguiti in un'*Area Specifica;* ad eccezione degli importi sostenuti al di fuori di un'*Area Specifica* da una persona fisica per difendersi da una pretesa, azione, causa o procedimento introdotti, promossi o perseguiti in un'*Area Specifica,* ma esclusivamente nella misura in cui tali importi siano coperti da qualche garanzia prevista dalla presente polizza.

5. <u>Massimali e franchigie</u>

5.1 Massimale

A questa polizza si applicherà un distinto *massimale* aggregato per ciascuna delle Coperture Assicurative. Ciascun *massimale* è il limite aggregato per *Periodo di polizza* della responsabilità dell'*Assicuratore* con riferimento a tutti i *danni* rilevanti ai sensi di ciascuna Copertura Assicurativa, diversa dalla Copertura Assicurativa 1.1 (iii) - Ripristino del massimale; in relazione a tale ultima copertura assicurativa, il relativo massimale, indicato in scheda di polizza si applica in seguito all'esaurimento del *massimale* per la Copertura Assicurativa 1.1 per ogni *richiesta di risarcimento* che non sia una *richiesta di risarcimento* collegata o una circostanza collegata indicata nell'art. 4.2- richieste di risarcimento e circostanze collegate. L'*Assicuratore*, fermo restando quanto previsto dall'art. 1917, comma 3 del Codice civile italiano, non avrà ulteriori obblighi oltre ai predetti limiti, indipendentemente dal numero degli *assicurati* o l'ammontare del *Danno*, ed indipendentemente dal numero di *richieste di risarcimento* indicate nell'articolo 4.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate oppure a qualsiasi *periodo di osservazione*.

Le Estensioni di Copertura si applicano esclusivamente al *Danno* coperto ai sensi delle Coperture Assicurative acquistate. **Ove un sottolimite si applichi ad una Copertura Assicurativa o ad un'Estensione, tale sottolimite sarà il Massimo indennizzo per il *Periodo di polizza* che l'*Assicuratore* sarà tenuto a corrispondere in aggregato ai sensi di questa polizza e della relativa Copertura Assicurativa o Estensione, con riguardo al *danno* sofferto.**

5.2 Franchigia

Nessuna *franchigia* è a carico di una *persona assicurata*, **ad eccezione di quelle indicate nella scheda di polizza, in relazione alle quali l'*Assicuratore* indennizzerà solo l'ammontare dei *danni* che eccedono le eventuali *franchigie* applicabili**.

A tutti i *danni* derivanti da qualsiasi *richiesta di risarcimento*, *inchiesta preliminare* o *investigazione* di cui all'articolo 4.2 - Richieste di risarcimento e circostanze collegate si applica una *franchigia* unica.

Nei casi in cui trovi applicazione una *franchigia*, se qualsiasi Società ha la facoltà o l'obbligo di tenere indenne una *persona assicurata*, ma non procede in questo senso entro 30 giorni per motivi diversi dall'insolvenza, l'*Assicuratore* anticiperà a tale *persona assicurata* l'intero *danno* compreso nella *franchigia*, che sarà rimborsato dalla *Società* all'*Assicuratore* non appena sia ragionevolmente possibile.

Nel caso in cui una *persona assicurata* diventi legalmente obbligata a restituire a una Società le somme anticipate dalla Società per qualsiasi *richiesta di risarcimento*, l'*Assicuratore* si impegna a pagare tale importo alla Società, per conto della *persona assicurata*, immediatamente dopo la ricezione di una comunicazione inviata dal *Contraente* all'*Assicuratore* contenente il richiamo a tale obbligo di rimborso gravante sulla *persona assicurata*.

Rinuncia alla *franchigia*: Ove una *franchigia* sia dovuta in relazione a qualsiasi *richiesta di risarcimento* ai sensi di qualsiasi Copertura Assicurativa acquistata con la presente polizza, l'*Assicuratore* dovrà rinunciare al pagamento di detta *franchigia* da parte dell'Assicurato o dovrà rimborsare gli importi pagati a titolo di *franchigia*, dove, rispetto a tale *richiesta di risarcimento*, ci sia:

(i) una decisione definitiva da parte di un tribunale o collegio arbitrale che escluda qualsiasi responsabilità a carico di tutti gli *assicurati* contro cui tale *richiesta di risarcimento* è rivolta, o

(ii) sia stipulato un accordo completo e definitivo che esoneri tutti gli *assicurati* dalla responsabilità,

e gli atti sopra richiamati non impongano il pagamento di denaro o altri obblighi ad uno qualsiasi di tali *assicurati*.

6. Condizioni generali

6.1 Non annullabilità

In caso di dichiarazioni precontrattuali inesatte o reticenti, questa polizza non è annullabile o risolubile in tutto o in parte con riferimento ad una *persona assicurata*, e l'*Assicuratore* non avrà alcun rimedio, fatta eccezione per il caso in cui le dichiarazioni inesatte o reticenti siano rese con dolo e siano accertate dalla pronuncia definitiva di un tribunale o di un collegio arbitrale, ovvero a seguito di un'ammissione formale scritta da o per conto di una *persona assicurata***.**

6.2 Risoluzione

Questa polizza non può essere risolta se non per il mancato pagamento del premio da parte del *Contraente* ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 1901 del Codice Civile italiano.

6.3 Durata

Il *Contraente* può scegliere la durata della Polizza fra le seguenti opzioni:

A. Durata annuale – Tacito rinnovo

L'assicurazione si rinnova tacitamente alla scadenza per un anno e così a seguire.

Ciascuna parte può esercitare la disdetta inviando all'altra parte una comunicazione raccomandata A/R o una PEC, almeno 30 giorni prima di ogni scadenza della polizza, ai seguenti indirizzi:

- in caso di disdetta esercitata dal *Contraente*: agli indirizzi dell'*Intermediario* o dell'*Assicuratore* indicati all'art. 6.16;
- in caso di disdetta esercitata dall'*Assicuratore*: agli indirizzi della sede legale o della PEC che il *Contraente* ha fornito al *Collocatore*.

Il *Contraente* può esercitare la disdetta anche recandosi presso la filiale *del Collocatore* almeno 30 giorni prima di ogni scadenza della polizza.

B. Durata triennale

Nel caso in cui la polizza abbia una durata di tre anni, non si applica il tacito rinnovo, fermo restando che le parti possono recedere dall'assicurazione con effetto al termine di ciascuna annualità, inviando all'altra parte una comunicazione raccomandata A/R o una PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza della relativa annualità di polizza, ai seguenti indirizzi:

- in caso di recesso esercitato dal *Contraente*: agli indirizzi dell'I*ntermediario* o dell'*Assicuratore* indicati all'art. 6.16;
- in caso di recesso esercitato dall'*Assicuratore*: agli indirizzi della sede legale o della PEC che il *Contraente* ha fornito al *Collocatore.*

Il *Contraente* può esercitare il diritto di recesso, con effetto al termine di ciascuna annualità, anche recandosi presso la filiale del *Collocatore* almeno 30 giorni prima della scadenza della relativa annualità di polizza.

In caso di recesso per polizza con durata triennale, *l'Assicuratore* rimborsa al *Contraente* il premio versato per le annualità non godute, al netto delle imposte.

6.4 Mancato Pagamento del Premio - Periodicità e mezzi di pagamento del Premio

Ai sensi dell'art. 1901 c.c. se il *Contraente* non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il *Contraente* paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il *Contraente* non paga i premi successivi, l'assicurazione rimane sospesa dalle ore ventiquattro del trentesimo giorno dopo quella della scadenza.
Il premio è dovuto con la periodicità indicata nella Scheda.

Nel caso di durata triennale il premio è pagato anticipatamente in una unica soluzione. Il pagamento del premio avviene:
• all'atto della stipula dell'assicurazione;
• alla scadenza annuale per polizze con tacito rinnovo.

Il premio deve essere pagato mediante:
- addebito diretto sul rapporto di conto corrente UniCredit, oppure
- carta prepagata UniCreditCard Business Easy,
intestati o cointestati al Contraente e secondo quanto previsto dalle relative condizioni contrattuali. Il premio comprende le imposte previste dalla normativa vigente.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

6.5 Natura divisibile della polizza

Questa polizza è divisibile e copre ogni *Assicurato* per il suo interesse individuale.

Con riferimento all'Esclusione 3.1 - Condotta, e ai contenuti di qualsivoglia modulo di proposta o dichiarazione resa ovvero dichiarazioni, garanzie, e informazioni espresse nei confronti dell'*Assicuratore* in relazione a questa polizza, o a qualsiasi polizza di cui la presente costituisca il rinnovo o la sostituzione:

(i) con riferimento a qualsiasi *persona assicurata*: nessuna dichiarazione resa da o per conto di una *persona assicurata*, o informazione o conoscenza posseduta da una *persona assicurata* né qualsiasi atto, errore o omissione di una *persona assicurata*, sarà imputato a qualsiasi altra *persona assicurata*, al fine di stabilire se una *persona assicurata* è coperta dalla polizza;

(ii) per quanto riguarda qualsiasi *Società*: solo le dichiarazioni e le informazioni a conoscenza di un Amministratore Delegato, Direttore Generale, Direttore Finanza e Capo dell'Ufficio Legale del *Contraente*, o di qualsiasi persona che ha sottoscritto la dichiarazione o il modulo di proposta relativo a questa polizza, saranno imputati a tutte le *Società*.

6.6 Altre assicurazioni e indennizzo

Questa polizza si applica sempre in eccedenza rispetto a qualsiasi altra assicurazione valida ed eseguibile a disposizione dell'*Assicurato*, salvo quanto indicato nell'Estensione 2.4 - Polizza Spese Legali.

Per quanto riguarda gli *enti esterni*, l'assicurazione prestata da questa polizza si applica in eccesso rispetto a: (i) qualsiasi indennizzo fornito da un *ente esterno*; e (ii) qualsiasi altra assicurazione eseguibile emessa a favore un *ente esterno* a beneficio dei suoi amministratori, dirigenti o *dipendenti*.

6.7 Variazioni del rischio

L'*Assicuratore* non è responsabile per il *danno* derivante da, basato su, o attribuibile ad un qualsiasi *Atto illecito* commessi dopo la data di decorrenza di un'*operazione*, a seguito della quale la presente polizza cesserà di prestare ogni copertura ai sensi e per gli effetti della prima parte del comma 5 dell'art. 1898 del Codice civile italiano (aggravamenti del rischio tali che l'*Assicuratore* non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto).

La copertura si applicherà ad un soggetto soltanto per ogni *Atto illecito* oggetto di questa polizza che si verificano dopo la data in cui tale soggetto è diventato un *Assicurato*.

6.8 Controversie

In caso di controversia sull'interpretazione delle norme di *polizza*, le parti possono ricorrere ad un collegio di arbitri composto da tre persone, due delle quali nominate dalle parti (il *Contraente* e l'*Assicuratore*), uno per ciascuna ed il terzo d'accordo tra i primi due o in difetto, nominato dal Presidente del Tribunale di Milano o da altro Tribunale concordato tra le parti, ove in tal caso dovrà riunirsi il Collegio. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e per metà le spese del terzo arbitro. Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti, anche se uno dei tre componenti si rifiuta di firmare il relativo verbale.

6.9 Foro competente

Per le eventuali vertenze inerenti alla presente Polizza è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il *Contraente.*

6.10 Denuncia e poteri

Il *Contraente* agirà per conto delle sue *controllate* e di ogni singolo *Assicurato* per quanto riguarda l'invio della denuncia di una *richiesta di risarcimento*, il pagamento dei premi e l'eventuale rimborso di premi ai sensi di questa polizza, la ricezione e l'accettazione di tutte le appendici emesse come parte di questa polizza e l'esercizio del diritto relativo al *periodo di ultrattività*.

6.11 Divieto di cessione del contratto

Questa polizza e qualunque diritto da essa derivante non possono essere ceduti senza il preventivo consenso scritto dell'*Assicuratore*.

6.12 Legge applicabile

Questa polizza e ogni questione relativa alla sua interpretazione, validità o la gestione è regolata dalla legge italiana.

6.13 Diritti dei terzi

Nulla in questa polizza intende conferire alcun diritto a terzi, diversi dalle *Società* e dalle *persone assicurate*.

6.14 Rubriche, Titoli, altri riferimenti

Le definizioni nelle rubriche e nei titoli di questa polizza servono esclusivamente come riferimenti indicati per comodità e non si può fare riferimento ad essi per interpretare questo contratto. Le parole e le espressioni al singolare comprendono il plurale e viceversa. In questa polizza, le parole in corsivo hanno un significato particolare e sono definite o menzionate nel Glossario. Le parole non specificamente definite in questa polizza hanno il significato ad esse normalmente attribuito. I riferimenti alla legislazione devono intendersi riferiti alla legge italiana, se non sia specificato altrimenti, e includono ogni successiva modifica o revisione e le legislazioni equivalenti delle altre giurisdizioni. Un riferimento qui contenuto a "questa polizza" o "la presente polizza" indicherà il riferimento solo a quelle Coperture Assicurative indicate qui che sono mostrate nella scheda di polizza come acquistate.

Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano
Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954
Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

6.15 Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'*Assicuratore* ed indirizzati a:

AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia Servizio Reclami
Piazza Vetra n. 17 – 20123 Milano - Fax 02 36 90 222 e-mail: servizio.reclami@aig.com
pec: servizio.reclami@aigeurope.postecert.it

Sarà cura della Compagnia informare il reclamante dell'avvenuta ricezione e della presa in carico del reclamo, entro 10 giorni dalla ricezione dello stesso. La Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo al reclamante il prima possibile, e comunque entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

- Executive Manager

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali) e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 35D Avenue JF Kennedy L- 1855 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

- IVASS

In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, In conformità al disposto del Regolamento IVASS n. 24 del 19 maggio 2008, è possibile inviare i reclami direttamente all'Autorità per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) ai recapiti di seguito indicati:

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21
00187 Roma
fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it

Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html.

Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente.

- Commissariat aux Assurances (CAA)

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al Commissariat aux Assurances (CAA), autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato.

Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato.

La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta.

I riferimenti della CAA sono i seguenti:

The Commissariat aux Assurances
11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg,
Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu

Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet: http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges.
Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.

6.16 Diritto di recesso

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione entro 30 giorni dalla data di decorrenza della stessa indicata nella scheda di polizza senza penali e senza doverne indicare il motivo.
Il recesso può essere esercitato:

- recandosi presso la filiale del *Collocatore*;
- mediante comunicazione raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'Intermediario all'Indirizzo: Victor Insurance Italia S.R.L. Viale Luigi Bodio 29B - 20158 Milano (MI) PEC **info@pec.victorinsurance.it**
- mediante comunicazione raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC) all'*Assicuratore* all'indirizzo: AIG Europe S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra n. 17, 20123 Milano.

PEC **insurance@aigeurope.postecert.it**;
indicando gli elementi identificativi della polizza il numero di polizza nonché le coordinate IBAN per il rimborso del premio.

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della raccomandata A/R o PEC oppure, nel caso di recesso esercitato presso la filiale, dalle ore 24 del giorno in cui il *Contraente* ha effettuato la richiesta di recesso presso la filiale del *Collocatore*.
In caso di recesso, l'*Assicuratore* rimborsa al *Contraente* il premio versato, al netto delle imposte, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta a opera del *Collocatore* o dell'*Assicuratore*.
Il *Contraente* non può recedere se è stato denunciato un sinistro prima dell'esercizio del diritto di recesso.
In caso di sinistri avvenuti entro la data di esercizio del diritto di recesso e denunciati dopo avere esercitato il recesso, l'*Assicuratore* ha il diritto di recuperare il premio restituito al *Contraente* e la copertura assicurativa sarà valida sino al termine della prima annualità.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Come utilizziamo i Dati Personali

AIG Europe SA si impegna a proteggere la Privacy dei suoi clienti, di chi invia una richiesta di indennizzo, nonché di tutti i suoi partner commerciali.

I "**Dati Personali**" identificano e si riferiscono a Voi o ad altri individui (ad es., il Vostro partner o altri membri della Vostra famiglia). Se fornite Dati Personali riguardo ad un altro individuo, dovete (salvo che non conveniamo diversamente) informare l'interessato del contenuto della presente Informativa e della nostra Informativa sulla Privacy e ottenere la sua autorizzazione (ove possibile) a condividere i suoi Dati Personali con noi.

Le tipologie di Dati Personali che possiamo raccogliere e per quali finalità - In base al nostro rapporto con Voi, i Dati Personali raccolti possono includere: informazioni di contatto, informazioni finanziarie e bancarie, referenze creditizie e merito creditizio, informazioni sensibili su condizioni di salute o mediche (raccolte con il vostro consenso ove richiesto dalla legge applicabile), nonché altri Dati Personali da Voi forniti, o che otteniamo in relazione al rapporto che intratteniamo con Voi. I Dati Personali possono essere utilizzati per le seguenti finalità:

- Gestione di polizze, ad es., comunicazioni, elaborazione di richieste di indennizzo e pagamento
- Effettuare valutazioni e prendere decisioni circa la fornitura e le condizioni di assicurazione e la liquidazione di richieste di indennizzo
- Assistenza e consulenza su questioni mediche e di viaggio
- Gestione delle nostre operazioni aziendali e infrastruttura IT
- Prevenzione, individuazione e indagini su reati, ad es., frodi e riciclaggio di denaro
- Accertamento e difesa di diritti legali
- Conformità legale e normativa (tra cui il rispetto di leggi e normative al di fuori del Vostro Paese di residenza)
- Monitoraggio e registrazione di chiamate telefoniche per finalità di qualità, formazione e sicurezza

Condivisione dei Dati Personali - Per le finalità di cui sopra i Dati Personali possono essere condivisi con società del nostro gruppo e con terzi (quali, ad esempio, intermediari e altri soggetti di distribuzione assicurativa, assicuratori e riassicuratori, agenzie di informazioni commerciali, operatori sanitari e altri fornitori di servizi).

I Dati Personali saranno condivisi con terze parti (comprese autorità governative) se richiesto dalle leggi o normative applicabili. I Dati Personali (inclusi i dettagli di lesioni) possono essere inseriti in registri di richieste di indennizzo e condivise con altri assicuratori. Siamo tenuti a registrare tutte le richieste di risarcimento di terzi relative a lesioni fisiche nei registri per l'indennizzo dei lavoratori. Possiamo effettuare ricerche in tali registri per prevenire, individuare e indagare su frodi o per confermare vostre precedenti richieste di indennizzo o quelle di qualsiasi altra persona o proprietà che può essere coinvolta nella polizza o richiesta di indennizzo. I Dati Personali possono essere condivisi con acquirenti potenziali e attuali e trasferite a seguito della cessione della nostra società o del trasferimento di attività aziendali.

Trasferimento internazionale - A causa della natura globale della nostra attività, i Dati Personali possono essere trasferite a soggetti ubicati in altri Paesi (tra cui Stati Uniti, Cina, Messico, Malesia, Filippine, Bermuda e altri Paesi che possono avere un regime di protezione dei dati diverso da quello del vostro Paese di residenza). Quando effettuiamo tali trasferimenti, adotteremo misure per garantire che i Vostri Dati Personali siano adeguatamente protetti e trasferiti in conformità ai requisiti della normativa sulla protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui trasferimenti internazionali consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Sicurezza dei Dati Personali - Per mantenere i Vostri Dati Personali protetti e al sicuro sono utilizzate misure di sicurezza tecniche e fisiche adeguate. Quando forniamo Dati Personali a terzi (compresi i nostri fornitori di servizi) o incarichiamo terzi di raccogliere Dati Personali per nostro conto, Vi confermiamo che tali terzi verranno selezionati attentamente e saranno tenuti ad attuare misure di sicurezza adeguate.

I vostri diritti - Voi siete titolari di diversi diritti ai sensi della legge sulla protezione dei dati in relazione al nostro utilizzo di Dati Personali. Tali diritti possono applicarsi solo in determinate circostanze e sono soggetti a talune esenzioni. Tali diritti possono includere il diritto di accesso ai Dati Personali, il diritto di rettifica di informazioni non accurate, il diritto

alla cancellazione delle informazioni o a sospendere il nostro utilizzo delle informazioni. Tali diritti possono includere inoltre il diritto di trasferire le informazioni ad un'altra organizzazione, il diritto di opporsi al nostro uso dei Vostri Dati Personali, il diritto di chiedere che determinate decisioni automatizzate che prendiamo prevedano il coinvolgimento umano, il diritto di revocare il consenso e il diritto di presentare reclami all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati. Per ulteriori informazioni sui vostri diritti e su come potete esercitarli consultate la nostra Informativa sulla Privacy (di seguito riportata).

Informativa sulla Privacy- Maggiori informazioni sui vostri diritti e su come raccogliamo, utilizziamo e divulghiamo i Vostri Dati Personali sono contenute nella nostra Informativa sulla Privacy integrale, che potete trovare all'indirizzo: https://www.aig.co.it/informativa-privacy.

In alternativa, potete richiederne una copia scrivendo a: Responsabile della protezione dei dati, Rappresentanza Generale per l'Italia, Piazza Vetra, 17, 20123, Milano o tramite e-mail all'indirizzo: protezionedeidati.it@aig.com.